

# **COMUNE DI VILLA CASTELLI**

**PROVINCIA DI BRINDISI**

## **REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA**



**APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI**

**CONSIGLIO COMUNALE N. XX DEL**

**XX/XX/2022**

## INDICE

| <b>CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI</b>  |  |                |
|--|--|----------------|
| <b>Art. 1 -</b>  | <i>Oggetto</i>   | <b>pag. 6</b>  |
| <b>Art. 2 -</b>  | <i>Definizioni</i>   | <b>pag. 6</b>  |
| <b>Art. 3 -</b>  | <i>Competenze degli Uffici Comunali</i>  | <b>pag. 7</b>  |
| <b>Art. 4 -</b>  | <i>Regime demaniale dell'area cimiteriale</i>  | <b>pag. 8</b>  |
| <b>Art. 5 -</b>  | <i>Responsabilità e facoltà di disporre della salma, dei funerali e di epigrafi</i>  | <b>pag. 8</b>  |
| <b>Art. 6 -</b>  | <i>Servizi gratuiti e a pagamento</i>  | <b>pag. 9</b>  |
| <b>CAPO II – DICHIARAZIONE, AVVISO E DENUNCIA DI MORTE, ACCERTAMENTO DEI DECESSI</b> |  |                |
| <b>Art. 7 -</b>  | <i>Dichiarazione ed avviso di morte</i>  | <b>pag. 9</b>  |
| <b>Art. 8 -</b>  | <i>Denuncia della causa di morte su modelli Istat</i>                                | <b>pag. 9</b>  |
| <b>Art. 9 -</b>  | <i>Riscontri diagnostici e autopsie</i>  | <b>pag. 10</b> |
| <b>Art. 10 -</b>   | <i>Compiti dell'Ufficiale di Stato Civile</i>  | <b>pag. 10</b> |
| <b>Art. 11 -</b>   | <i>Accertamento della morte</i>  | <b>pag. 10</b> |
| <b>Art. 12 -</b>   | <i>Rinvenimento di parti di cadavere o di resti mortali</i>                          | <b>pag. 11</b> |
| <b>Art. 13 -</b>   | <i>Autorizzazione alla sepoltura</i>   | <b>pag. 11</b> |
| <b>Art. 14 -</b>   | <i>Disposizioni per i nati morti</i>   | <b>pag. 11</b> |
| <b>Art. 15 -</b>   | <i>Trasporto e sepoltura dei feti</i>  | <b>pag. 11</b> |
| <b>CAPO III<br/>DEPOSITI DI OSSERVAZIONE ED OBITORI</b>                              |  |                |
| <b>Art. 16 -</b>   | <i>Periodo di osservazione</i>   | <b>pag. 11</b> |
| <b>Art. 17 -</b>   | <i>Precauzioni durante l'osservazione</i>  | <b>pag. 12</b> |
| <b>Art. 18 -</b>   | <i>Deposito di osservazione – Obitorio</i>   | <b>pag. 12</b> |
| <b>CAPO IV<br/>TRASPORTI FUNEBRI</b>   |  |                |
| <b>Art. 19 -</b>   | <i>Norme generali per i trasporti</i>  | <b>pag. 12</b> |
| <b>Art. 20 -</b>   | <i>Trasporti funebri</i>   | <b>pag. 13</b> |
| <b>Art. 21 -</b>   | <i>Orario dei trasporti</i>  | <b>pag. 13</b> |
| <b>Art. 22 -</b>   | <i>Trasferimento di salme senza funerale</i>   | <b>pag. 13</b> |
| <b>Art. 23 -</b>   | <i>Autorizzazione al trasporto di cadavere</i>                                       | <b>pag. 13</b> |
| <b>Art. 24 -</b>   | <i>Trasporto morti per malattie infettive-diffusive o portatori di radioattività</i> | <b>pag. 14</b> |
| <b>Art. 25 -</b>   | <i>Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione</i>                | <b>pag. 15</b> |
| <b>Art. 26 -</b>   | <i>Trasporti all'estero o dall'estero</i>  | <b>pag. 15</b> |
| <b>Art. 27 -</b>   | <i>Trasporto di ossa umane, resti mortali e ceneri</i>                               | <b>pag. 15</b> |
| <b>Art. 28 -</b>   | <i>Requisiti dei carri funebri</i>   | <b>pag. 15</b> |
| <b>Art. 29 -</b>   | <i>Rimesse dei carri funebri</i>   | <b>pag. 15</b> |
| <b>CAPO V<br/>CIMITERO E STRUTTURE CIMITERIALI</b>                                   |  |                |
| <b>Art. 30 -</b>   | <i>Struttura</i>   | <b>pag. 16</b> |

|                  |   |               |
|------------------|---|---------------|
| <i>Art. 31 -</i> | <i>Zona di rispetto cimiteriale</i>   | <i>pag.16</i> |
| <i>Art. 32 -</i> | <i>Costruzione nuovo cimitero e ampliamento cimitero esistente</i>                                    | <i>pag.16</i> |
| <i>Art. 33 -</i> | <i>Camera mortuaria</i>   | <i>pag.17</i> |
| <i>Art. 34 -</i> | <i>Sala per autopsie</i>  | <i>pag.17</i> |
| <i>Art. 35 -</i> | <i>Ossario e cinerario comuni</i>   | <i>pag.17</i> |
| <i>Art. 36 -</i> | <i>Crematorio</i>   | <i>pag.18</i> |
| <i>Art. 37 -</i> | <i>Colombari comunali per la tumulazione di feretri, cassette per resti ossei e di urne cinerarie</i> | <i>pag.18</i> |
| <i>Art. 38 -</i> | <i>Personale di custodia</i>  | <i>pag.18</i> |
| <i>Art. 39 -</i> | <i>Personale dei cimiteri. Obblighi e divieti</i>   | <i>pag.18</i> |
| <i>Art. 40 -</i> | <i>Disposizioni generali – Vigilanza</i>  | <i>pag.19</i> |
| <i>Art. 41 -</i> | <i>Reparti speciali nel cimitero</i>  | <i>pag.19</i> |
| <i>Art. 42 -</i> | <i>Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali</i>   | <i>pag.19</i> |
|                  | <b>CAPO VI<br/>INUMAZIONE E TUMULAZIONE</b>   |               |
| <i>Art. 43 -</i> | <i>Inumazione</i>   | <i>pag.20</i> |
| <i>Art. 44 -</i> | <i>Caratteristiche e dimensioni delle fosse</i>   | <i>pag.20</i> |
| <i>Art. 45 -</i> | <i>Sepoltura in ciascuna fossa</i>  | <i>pag.20</i> |
| <i>Art. 46 -</i> | <i>Bare destinate alla inumazione</i>   | <i>pag.20</i> |
| <i>Art. 47 -</i> | <i>Tumulazione)</i>   | <i>pag.21</i> |
| <i>Art. 48 -</i> | <i>Caratteristiche costruttive delle strutture per tumulazione</i>                                    | <i>pag.21</i> |
| <i>Art. 49 -</i> | <i>Inumazioni e tumulazioni – termini</i>   | <i>Pag21</i>  |
| <i>Art. 50 -</i> | <i>Deposito in camera mortuaria</i>   | <i>pag.22</i> |
| <i>Art. 51 -</i> | <i>Collocazione in unico loculo</i>   | <i>pag.22</i> |
| <i>Art. 52 -</i> | <i>Sepulture private. Tariffe e canoni di concessione</i>   | <i>pag.22</i> |
|                  | <b>CAPO VII<br/>ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI</b>   |               |
| <i>Art. 53 -</i> | <i>Esumazioni ordinarie e straordinarie</i>   | <i>pag.22</i> |
| <i>Art. 54 -</i> | <i>Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie</i>  | <i>pag.23</i> |
| <i>Art. 55 -</i> | <i>Estumulazioni ordinarie e straordinarie</i>  | <i>pag.23</i> |
| <i>Art. 56 -</i> | <i>Divieto di riduzione di cadavere</i>   | <i>pag.23</i> |
| <i>Art. 57 -</i> | <i>Oggetti da recuperare</i>  | <i>pag.24</i> |
| <i>Art. 58 -</i> | <i>Disponibilità dei materiali</i>  | <i>pag.24</i> |
| <i>Art. 59 -</i> | <i>Tariffe per esumazioni ed estumulazioni</i>  | <i>pag.24</i> |
|                  | <b>CAPO VIII<br/>CREMAZIONE, DISPERSIONE, AFFIDO CENERI</b>   |               |
| <i>Art. 60 -</i> | <i>Crematorio</i>   | <i>pag.24</i> |
| <i>Art. 61 -</i> | <i>Modalità per il rilascio della autorizzazione alla cremazione</i>                                  | <i>pag.24</i> |
| <i>Art. 62 -</i> | <i>Autorizzazione per la cremazione</i>   | <i>pag.25</i> |
| <i>Art. 63 -</i> | <i>Urne cinerarie</i>   | <i>pag.25</i> |
| <i>Art. 64 -</i> | <i>Dispersione delle ceneri</i>   | <i>pag.25</i> |
| <i>Art. 65 -</i> | <i>Affidamento delle ceneri</i>   | <i>pag.26</i> |

|                  |   |                |
|------------------|---|----------------|
| <b>Art. 66 -</b> | <i>Registro per la cremazione</i>   | <i>pag.26</i>  |
|                  | <b>CAPO IX<br/>POLIZIA DEI CIMITERI</b>                                     |                |
| <b>Art. 67 -</b> | <i>Orario dei cimiteri</i>  | <i>pag.27</i>  |
| <b>Art. 68 -</b> | <i>Disciplina dell'ingresso</i>   | <i>pag.27</i>  |
| <b>Art. 69 -</b> | <i>Divieti speciali</i>   | <i>pag.27</i>  |
| <b>Art. 70 -</b> | <i>Riti funebri</i>   | <i>pag.28</i>  |
| <b>Art. 71 -</b> | <i>Epigrafi, monumenti, ornamenti sulle tombe nei campi comuni</i>          | <i>pag.28</i>  |
| <b>Art. 72 -</b> | <i>Fiori e piante ornamentali</i>   | <i>pag.28</i>  |
| <b>Art. 73 -</b> | <i>Materiali ornamentali</i>  | <i>pag.28</i>  |
|                  | <b>CAPO X<br/>TIPOLOGIE DI CONCESSIONI</b>                                  |                |
| <b>Art. 74 -</b> | <i>Provvedimento concessorio per le tumulazioni e concessioni di area</i>   | <i>pag.28</i>  |
| <b>Art. 75 -</b> | <i>Provvedimento concessorio per le inumazioni</i>                          | <i>pag.29</i>  |
| <b>Art. 76 -</b> | <i>Concessione di aree per edificazione cappella</i>                        | <i>pag.29</i>  |
| <b>Art. 77 -</b> | <i>Concessione di aree per edificazione cappella</i>                        | <i>pag.29</i>  |
| <b>Art. 78 -</b> | <i>Concessione di uso di loculi</i>   | <i>pag.30</i>  |
| <b>Art. 79 -</b> | <i>Concessione di uso di cellette</i>                                       | <i>pag.30</i>  |
| <b>Art. 80 -</b> | <i>Modifiche del rapporto concessorio</i>                                   | <i>pag.30</i>  |
| <b>Art. 81 -</b> | <i>Durata delle concessioni</i>   | <i>pag.30</i>  |
| <b>Art. 82 -</b> | <i>Modalità di concessione sepolture individuali</i>                        | <i>pag.31</i>  |
| <b>Art. 83 -</b> | <i>Modalità di concessione sepolture collettive</i>                         | <i>pag.31</i>  |
| <b>Art. 84 -</b> | <i>Uso delle edicole e cappelle private</i>                                 | <i>pag.31</i>  |
| <b>Art. 85 -</b> | <i>Manutenzione</i>   | <i>pag.31</i>  |
|                  | <b>CAPO XI<br/>SUBENTRO, RINUNCIA, REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE</b>        |                |
| <b>Art. 86 -</b> | <i>Subentro</i>   | <i>pag.32</i>  |
| <b>Art. 87 -</b> | <i>Rinuncia</i>   | <i>pag.32</i>  |
| <b>Art. 88 -</b> | <i>Revoca</i>   | <i>pag.32</i>  |
| <b>Art. 89 -</b> | <i>Decadenza</i>  | <i>pag.32</i>  |
| <b>Art. 90 -</b> | <i>Provvedimenti conseguenti alla decadenza</i>                             | <i>pag.33</i>  |
| <b>Art. 91 -</b> | <i>Estinzione</i>   | <i>pag.33</i>  |
|                  | <b>CAPO XII<br/>IMPRESE E LAVORI PRIVATI</b>                                |                |
| <b>Art. 92</b>   | <i>Accesso al cimitero</i>  | <i>pag. 33</i> |
| <b>Art. 93</b>   | <i>Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private</i>        | <i>pag. 34</i> |
| <b>Art. 94</b>   | <i>Responsabilità</i>   | <i>pag. 34</i> |
| <b>Art. 95</b>   | <i>Recinzione aree - Materiali di scavo</i>                                 | <i>pag. 34</i> |
| <b>Art. 96</b>   | <i>Introduzione e deposito di materiali</i>                                 | <i>pag. 34</i> |
| <b>Art. 97</b>   | <i>Orario di lavoro</i>   | <i>pag. 35</i> |
| <b>Art. 98</b>   | <i>Sospensione dei lavori in occasione della Commemorazione dei Defunti</i> | <i>pag. 35</i> |
| <b>Art. 99</b>   | <i>Vigilanza</i>  | <i>pag. 35</i> |

|                 |   |                |
|-----------------|---|----------------|
|                 | <b>CAPO XIII<br/>IMPRESE ONORANZE FUNEBRI</b>           |                |
| <b>Art. 100</b> | <i>Attività funebre</i>                                 | <b>pag. 35</b> |
| <b>Art. 101</b> | <i>Divieti</i>  | <b>pag. 35</b> |
| <b>Art. 102</b> | <i>Prestazioni</i>                                      | <b>pag. 35</b> |
|                 | <b>CAPO XIV<br/>CIMITERI PER ANIMALI D'AFFEZIONE</b>    |                |
| <b>Art. 103</b> | <i>Disciplina dei cimiteri per animali d'affezione</i>  | <b>pag. 36</b> |
|                 | <b>CAPO XV<br/>SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA</b>     |                |
| <b>Art. 104</b> | <i>Diritto di privativa</i>                             | <b>pag. 36</b> |
| <b>Art. 105</b> | <i>Facoltà del servizio</i>                             | <b>pag. 36</b> |
| <b>Art. 106</b> | <i>Oggetto del servizio</i>                             | <b>pag. 36</b> |
| <b>Art. 107</b> | <i>Obblighi dell'utente</i>                             | <b>pag. 37</b> |
| <b>Art. 108</b> | <i>Domanda e contratto di utenza</i>                    | <b>pag. 37</b> |
| <b>Art. 109</b> | <i>Tariffa</i>  | <b>pag. 37</b> |
| <b>Art. 110</b> | <i>Divieto di manomissione dell'impianto</i>            | <b>pag. 37</b> |
|                 | <b>CAPO XVI<br/>NORME VARIE E FINALI</b>                |                |
| <b>Art. 111</b> | <i>Rinvio alle fonti di diritto Statali e Regionali</i> | <b>pag. 38</b> |
| <b>Art. 112</b> | <i>Pubblicità e trasparenza del Regolamento</i>         | <b>pag. 38</b> |
| <b>Art. 113</b> | <i>Entrata in vigore</i>                                | <b>pag. 38</b> |

## CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

### Articolo 1 (Oggetto)

1. Il presente regolamento ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, intese a prevenire i pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dalla morte delle persone e a disciplinare, nel territorio comunale, la totalità dei servizi e delle funzioni in ambito necroscopico, funebre, cimiteriale e di polizia mortuaria, intendendosi per tali quelli sulla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata, nonché sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione, e in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme, conformemente:
- al Testo Unico delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, e successive integrazioni e modificazioni;
  - al D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, recante “Approvazione del Regolamento di Polizia Mortuaria” e successive integrazioni e modificazioni;
  - alla circolare n. 24 del 24 giugno 1993 del Ministero della sanità (G.U. n. 158/1993);
  - al D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, sull’Ordinamento dello Stato Civile;
  - alla legge 28 febbraio 2001, n. 26, “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 27 dicembre 2000, n. 392, recante disposizioni urgenti in materia di enti locali” e successive integrazioni e modificazioni;
  - al Decreto del Ministero dell’interno 01 luglio 2002 “Determinazione delle tariffe per la cremazione dei cadaveri e per la conservazione o la dispersione delle ceneri nelle apposite aree cimiteriali” e successive integrazioni e modificazioni;
  - alla Legge Regionale Puglia 15 dicembre 2008, n. 34, “Norme in materia di attività funeraria, cremazione e dispersione delle ceneri” (aggiornata con legge regionale n. 4/2010);
  - al Regolamento Regionale 11 marzo 2015, n. 8, “Regolamento regionale in materia di Polizia mortuaria e disciplina dei cimiteri per animali d’affezione”.

### Articolo 2 (Definizioni)

1. Ai fini del presente Regolamento, ed in conformità con il Regolamento Regionale 11/03/2015 n. 8, si definisce:
- a) ambito cimiteriale:** insieme delle attività connesse alla disponibilità del demanio cimiteriale, quali:
- a.1 le operazioni cimiteriali e la loro registrazione;
  - a.2 le concessioni di spazi cimiteriali;
  - a.3 la cremazione;
  - a.4 l’illuminazione elettrica votiva;
  - a.5 i rifiuti;
- b) attività funebre:** servizio che comprende in maniera congiunta su mandato degli aventi titolo:
- b.1 il disbrigo delle pratiche amministrative e sanitarie inerenti il decesso;
  - b.2 la fornitura del cofano e di tutti gli articoli funebri inerenti il funerale;
  - b.3 cura, composizione e vestizione di salme e di cadaveri;
  - b.4 il trasporto di salma e di cadavere;
  - b.5 le operazioni di tumulazione/estumulazione – inumazione/esumazione
- c) ambito necroscopico:** tutte le prestazioni assicurate in via obbligatoria da parte del Comune e del servizio sanitario regionale, quali:
- c.1 il trasporto funebre per indigenti;
  - c.2 la raccolta e il trasporto funebre su chiamata dell’autorità giudiziaria o per esigenze igienico-sanitarie;
  - c.3 il deposito di osservazione;
  - c.4 l’obitorio;
  - c.5 le attività di medicina necroscopica;

- d) bara:** la cassa di legno o di altro materiale biodegradabile in cui è deposto il cadavere ai fini della sua inumazione o tumulazione;
- e) cadavere:** il corpo umano rimasto privo delle funzioni vitali dopo l'accertamento della morte;
- f) cappella di famiglia o gentilizia e di comunità:** la struttura costituita da loculi e da cellette ossario e danicchie cinerarie, il cui accesso è consentito soltanto agli aventi diritto;
- g) celletta ossario:** il manufatto destinato ad accogliere i resti ossei provenienti da esumazioni o estumulazioni;
- h) cinerario comune:** il luogo destinato ad accogliere le ceneri provenienti da cremazioni, per le quali gli aventi titolo non abbiano richiesto diversa destinazione;
- i) congiunti:** persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi; (definizione ex art. 4 d.P.R. n. 223/1989);
- j) cremazione:** la pratica funeraria che trasforma il cadavere, i resti mortali o le ossa, tramite un procedimento termico, in cenere;
- k) estumulazione:** l'operazione di recupero dei resti ossei o mortali da tomba o loculo;
- l) esumazione:** il disseppellimento di un cadavere precedentemente inumato;
- m) feretro:** l'insieme della bara e del cadavere ivi contenuto;
- n) inumazione:** la sepoltura di feretro in terra;
- o) loculo:** il vano di una struttura muraria destinato alla tumulazione di un feretro;
- p) medico curante:** il medico che ha conoscenza del decorso della malattia che ha determinato il decesso (medico di medicina generale, medico di reparto ospedaliero e similari), indipendentemente dal fatto che abbia o meno presenziato al decesso ai sensi della Circolare del Ministero della Sanità n. 24 del 24.06.1993;
- q) nicchia cineraria:** il manufatto destinato ad accogliere le urne contenenti le ceneri provenienti da cremazioni;
- r) operatore funebre:** il dipendente dell'impresa funebre con mansioni operative;
- s) ossario comune:** il luogo in cui sono conservati i resti ossei provenienti da esumazioni o estumulazioni per i quali gli aventi titolo non abbiano chiesto diversa destinazione;
- t) polizia mortuaria:** tutte le attività amministrative da svolgersi dagli enti competenti di tipo:
- autorizzatorio;
  - di vigilanza e di controllo;
  - sanzionatorio.
- u) resti mortali:** gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi risultanti dalla incompleta scheletrizzazione di un cadavere per effetto di mummificazione, saponificazione, corificazione, decorso il periodo di ordinaria inumazione o tumulazione, pari rispettivamente a 10 e 20 anni;
- v) salma:** il corpo umano privo delle funzioni vitali prima dell'accertamento di morte;
- w) sepolcro:** la struttura costituita da loculi e/o da cellette ossario e/o da nicchie cinerarie, anche a piani sovrapposti, aventi tutti l'accesso diretto all'esterno della stessa struttura;
- x) traslazione:** il trasferimento di un feretro da un loculo ad un altro loculo all'interno dello stesso Cimitero ovvero in altro loculo di Cimitero differente;
- y) trasporto funebre:** il trasferimento di una salma, di un cadavere o di resti mortali dal luogo del decesso o del rinvenimento al deposito di osservazione, all'obitorio, alle sale anatomiche, alle sale del commiato, al cimitero, alla propria abitazione o dei familiari, ai luoghi di culto o dall'uno all'altro di questi luoghi, mediante l'utilizzo di mezzi idonei e del personale necessario;
- z) tumulazione:** la sepoltura di un feretro, di una cassetta contenente resti ossei o di un'urna cineraria rispettivamente in un loculo, in una celletta, in una nicchia;
- aa) tumulo:** il loculo o la celletta o la nicchia ove sono rispettivamente depositati il feretro, la cassetta contenente i resti ossei, l'urna cineraria.
- bb) sottoprodotti di origine animale (art.2 Reg. CE n. 1069/2009):** i corpi interi o parti di animali, prodotti di origine animale o altri prodotti ottenuti da animali, non destinati al consumo umano, ivi compresi gli ovociti, gli embrioni e lo sperma;
- cc) animale da compagnia (art.2 Reg. CE n.1069/2009):** un animale appartenente a una specie abitualmente nutrita e detenuta, ma non consumata dall'uomo, a fini diversi dall'allevamento;
- dd) incenerimento:** lo smaltimento di sottoprodotti di origine animale o prodotti derivati come rifiuti, in un impianto di incenerimento, conformemente alla direttiva 2000/76/CE.

### Articolo 3 (Competenze degli Uffici Comunali)

1. Le funzioni amministrative del Comune afferenti l'ambito necroscopico, l'ambito cimiteriale e l'ambito di

Polizia Mortuaria competono al Sindaco, il quale le esercita attraverso i seguenti uffici comunali, nel rispetto degli articoli 107 e seguenti del D. Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 4 del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.:

- a) L'Ufficio dello Stato Civile provvede in merito agli adempimenti amministrativi connessi e conseguenti alla morte delle persone e degli animali da compagnia, al trasporto delle salme e dei sottoprodotti di origine animale.
  - b) L'Ufficio Servizi Cimiteriali provvede agli adempimenti amministrativi connessi agli adempimenti amministrativi connessi al rilascio delle concessioni del diritto d'uso dei loculi, delle cellette e delle nicchie nelle strutture comunali;
  - c) L'Ufficio di Urbanistica ed Edilizia provvede agli adempimenti tecnici ed amministrativi inerenti il Piano Regolatore Cimiteriale, al rilascio delle concessioni del diritto d'uso delle aree cimiteriali da destinare alla costruzione di sepolcri, al rilascio dei permessi di costruire per l'edificazione e/o manutenzione di cappelle, edicole, tumuli e tombe sociali, all'ampliamento degli stessi manufatti;
  - d) L'Ufficio di Urbanistica ed Edilizia provvede alla costruzione e all'ampliamento del cimitero, alla realizzazione delle strutture e delle opere di urbanizzazione interne al cimitero di proprietà comunale;
  - e) L'Ufficio di Manutenzione del patrimonio comunale provvede ai lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria del Cimitero ed alla gestione giuridico-patrimoniale dei beni mobili e immobili del cimitero comunale;
  - f) L'Ufficio dei Servizi Sociali ha competenza relativamente alla tumulazione degli indigenti;
  - g) L'Ufficio di Ragioneria provvede agli adempimenti amministrativi e finanziari relativi agli atti di natura contabile connessi all'espletamento delle predette funzioni;
  - h) Lo Sportello Attività Produttive provvede al rilascio per l'esercizio in sede fissa per la vendita dei cofani funebri ed al rilascio ai sensi dell'art. 115 TULPS per "agenzia disbrigo pratiche inerenti le onoranze funebri", comprensiva della tabella delle operazioni alle quali attendono, con la tariffa delle relative mercedi, vidimazione del registro delle operazioni ai sensi dell'art. 219 del Regolamento per l'esecuzione del TULPS;
  - i) L'Ufficio di Polizia Locale coadiuva i citati uffici nel verificare che all'interno del cimitero siano rispettate le disposizioni delle fonti di diritto nazionali, regionali e locali nonché provvede ad applicare le relative sanzioni pecuniarie amministrative.
2. Sono fatte salve le competenze degli organi dell'Azienda Sanitaria Locale (di seguito: ASL) previste dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari.
  3. Il Comune promuove la formazione, l'archiviazione e la trasmissione dei relativi atti anche tramite strumenti informatici nel rispetto delle norme in materia di trattamento di dati personali di cui al d.lgs. 30.6.2003, n. 196. Vigila che ogni impresa, nella compilazione e produzione della documentazione, si attenga scrupolosamente a quanto previsto dalla predetta normativa.
  4. Laddove siano necessarie integrazioni a quanto già previsto dal Regolamento, le funzioni e l'organizzazione degli Uffici comunali in materia di polizia mortuaria, di attività funebri e cimiteriali sono determinate con il Regolamento degli Uffici e dei Servizi dell'Ente.

#### **Articolo 4 (Regime demaniale dell'area cimiteriale)**

1. L'intera area cimiteriale è assoggettata al regime dei beni demaniali, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 824 del Codice civile. Pertanto detta area è inalienabile e non può formare oggetto di diritti a favore di terzi, se non nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge.
2. In dipendenza di quanto sopra, tutti i diritti d'uso e i privilegi che non siano supportati da atti emanati da autorità amministrative del Comune sono nulli.

#### **Articolo 5 (Responsabilità e facoltà di disporre della salma, dei funerali e di epigrafi)**

1. Il Comune cura che all'interno del cimitero siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose e non si assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.
2. Chiunque causi danni a persone o cose ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del Libro IV del Codice civile, salvo che l'illecito non rilevi penalmente.
3. Nel disporre della salma e dei funerali, per il collocamento di epigrafi, per esumazioni, estumulazioni e trasferimenti ha prevalenza la volontà del defunto in qualunque modo l'abbia espressa. In difetto, i familiari possono disporre secondo tale ordine: coniuge, figli, genitori e quindi gli altri parenti in ordine di grado. Se il defunto è deceduto in comunità, quando sia provato che non vi siano coniuge o parenti nei gradi riconosciuti



- dalla legge, chi dirige la comunità può provvedere a disporre della salma e dei funerali.
4. Nel caso di pluralità di parenti più prossimi di pari grado, le istanze di esumazione, estumulazione e traslazione devono recare il consenso scritto di tutti gli stessi, che può essere acquisito anche tramite sottoscrizione, da parte di uno o più dei parenti, di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, per mezzo della quale viene assunta la responsabilità decisionale anche in nome e per conto degli altri parenti.
  5. Il Comune non risponde nei confronti dei parenti e dei terzi per dichiarazioni errate e/o false. Si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fintanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del Giudice, passata in giudicato.

## **Articolo 6** **(Servizi gratuiti e a pagamento)**

1. Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, indispensabili, esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal regolamento.
2. Tra i servizi gratuiti sono compresi:
  - a) l'inumazione, l'esumazione ordinaria e la collocazione dei resti ossei in ossario comune, per le salme degli indigenti per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari;
  - b) la messa a disposizione del feretro, per le salme di persone i cui familiari non risultino in grado di sostenere la spesa, sempre che non vi siano persone o Enti ed Istituzioni che se ne facciano carico.
3. Lo stato di indigenza del defunto è accertato dal Servizio Sociale comunale.
4. In caso di disinteresse da parte dei familiari protrattosi, per qualsiasi motivo, oltre 6 (sei) giorni dal decesso, il Servizio Sociale comunale provvede ad assumere l'onere della fornitura del feretro, delle spese di trasporto al luogo di sepoltura, della inumazione, nonché della esumazione ordinaria. Qualora in occasione della morte, della sepoltura o successivamente emergano comportamenti da parte dei familiari del defunto tali da escludere il disinteresse, le somme assunte a carico del Servizio Sociale comunale costituiscono anticipazione e si fa luogo all'azione di recupero di quanto anticipato e dei relativi interessi al saggio legale.
5. Tutti gli altri servizi e prestazioni sono soggetti al pagamento delle tariffe Approvate dalla Giunta comunale, determinate nel rispetto della normativa generale.

## **Capo II** **DICHIARAZIONE, AVVISO E DENUNCIA DI MORTE,** **ACCERTAMENTO DEI DECESSI**

### **Articolo 7** **(Dichiarazione ed avviso di morte)**

1. La dichiarazione o l'avviso di morte di persona defunta nel territorio di questo Comune è presentata, non oltre ventiquattro ore dal decesso, all'Ufficiale dello Stato Civile da uno dei congiunti o da persona convivente col defunto o da un loro delegato o, in mancanza, da persona informata del decesso.
2. Se la morte avviene fuori dall'abitazione del defunto, la dichiarazione può essere fatta da due persone che ne sono informate.
3. La dichiarazione di morte, conforme all'art. 73 del d.P.R. n. 396/2000, è redatta sul modello-tipo b.1 allegato al Regolamento Regionale n. 8/2015, posto a disposizione presso l'Ufficio dello Stato Civile.
4. In caso di morte in un ospedale, collegio, istituto o stabilimento qualsiasi, il direttore o chi ne è delegato dall'amministrazione deve trasmettere avviso della morte, nel termine previsto nel primo comma, all'Ufficiale dello Stato Civile utilizzando il modello-tipo b.1 allegato al Regolamento Regionale n. 8/2015.
5. La dichiarazione o l'avviso di morte è presentata all'Ufficio dello Stato Civile prima del trasporto della salma, corredata della denuncia di causa di morte ISTAT in originale e di copia della certificazione medica per il trasporto di salma utilizzando il modulo di cui al modello certificato a.1 allegato al Regolamento Regionale n. 8/2015.

### **Articolo 8** **(Denuncia della causa di morte su modelli Istat)**

1. I medici, a norma dell'art. 103, sub a), del R.D. n. 1265/1934 devono per ogni caso di morte di persona da loro assistita denunciare al Sindaco la malattia che, a loro giudizio, ne sarebbe stata la causa.

2. Nell'ipotesi di decesso senza assistenza medica la denuncia della presunta causa di morte è fatta dal medico necroscopo.
3. I medici incaricati di eseguire autopsie disposte dall'autorità giudiziaria o per riscontro diagnostico, hanno l'obbligo di fare la denuncia della causa di morte, osservando le disposizioni di cui all'articolo 9.
4. La denuncia della causa di morte, di cui ai precedenti commi, è redatta dal medico curante, entro ventiquattro ore dall'ora del decesso indicata nella dichiarazione di morte, sull'apposito modello di scheda di morte predisposto dal Ministero della Salute d'intesa con l'Istituto Nazionale di Statistica.
5. In caso di indisponibilità del medico curante, ovvero in caso di decesso senza assistenza medica, la redazione della denuncia di causa di morte ISTAT è affidata, a norma dell'articolo 1, comma 4, del D.P.R. n. 285/1990, al medico necroscopo che può richiedere l'esecuzione del riscontro diagnostico.
6. In caso di morte di persona cui siano stati somministrati nuclidi radioattivi, la denuncia della causa di morte deve contenere le indicazioni previste dall'articolo 100 del D.P.R. 13 febbraio 1964, n. 185.
7. Le schede di morte hanno esclusivamente finalità sanitarie, epidemiologiche e statistiche.

### **Articolo 9** **(Riscontri diagnostici e autopsie)**

1. Il direttore sanitario dell'ospedale e della casa di cura comunica i risultati dei riscontri diagnostici al Sindaco ai fini dell'eventuale rettifica delle schede di morte ISTAT di cui all'articolo 5.
2. I medici che hanno eseguito autopsie devono comunicare al Sindaco i relativi risultati limitatamente alle notizie indispensabili per l'eventuale rettifica della scheda ISTAT.
3. Quando come causa di morte risulta una malattia infettiva-diffusiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Salute, va data urgente comunicazione al Sindaco e al Coordinatore sanitario dell'Azienda Sanitaria Locale competente. Tale comunicazione vale come denuncia ai sensi dell'articolo 254 del R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni.

### **Articolo 10** **(Compiti dell'Ufficiale di Stato Civile)**

1. L'Ufficiale dello Stato Civile, oltre i compiti previsti negli artt. 71 e ss. del D.P.R. n. 396/2000, provvede relativamente ai decessi avvenuti nel territorio di questo Comune:
  - a) nel caso di morte avvenuta per malattia infettiva, compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Salute, a dare immediatamente informazione alla ASL;
  - b) ad inviare alla ASL copia della scheda di morte ISTAT di cui all'articolo 5, entro trenta giorni dalla data di ricevimento;
  - c) a comunicare alla ASL i risultati dei riscontri per l'eventuale rettifica della scheda ISTAT di cui all'articolo 5;
  - d) ove dalla scheda di morte risulti o sorga comunque il sospetto che la morte sia dovuta a reato, a dare immediata comunicazione alla autorità giudiziaria e a quella di pubblica sicurezza.

### **Articolo 11** **(Accertamento della morte)**

1. La visita del medico necroscopo finalizzata all'accertamento della morte deve sempre essere effettuata non prima di 15 ore dal decesso, salvo i casi previsti dagli artt. 8, 9 e 10 del d.P.R. n. 285/1990, e comunque non dopo le trenta ore.
2. Le modalità di esecuzione dell'accertamento della realtà della morte sono disciplinate dal D.P.R. n.285/1990, salvo le fattispecie previste dalla legge n. 578/1993 e dai successivi regolamenti applicativi.
3. La salma deve essere condizionata in modo da consentire al medico incaricato della visita necroscopica di verificare la realtà della morte attraverso il rilievo diretto dei fenomeni abiotici consecutivi post-mortuali. La relativa certificazione è redatta su modello-tipo certificato a.2, allegato al Regolamento Regionale n. 8/2015, che l'Ufficiale dello Stato Civile allega al registro degli atti di morte.
4. Copia della scheda di morte deve essere inviata, entro trenta giorni, dall'Ufficiale dello Stato Civile alla ASL. La ASL deve inviare copia della scheda di morte alla ASL nel cui territorio è ricompreso il Comune di residenza della persona deceduta in questo Comune.

**Articolo 12**  
**(Rinvenimento di parti di cadavere o di resti mortali)**

1. Chiunque rinviene parti di cadavere o anche di resti o di ossa umane ha l'obbligo di informarne immediatamente il Sindaco, il quale ne dà subito comunicazione all'autorità-giudiziaria, a quella di pubblica sicurezza e alla ASL.
2. Salvo che l'autorità giudiziaria non disponga diversamente, la ASL incarica dell'esame del materiale rinvenuto il medico necroscopo e comunica i risultati degli accertamenti eseguiti al Sindaco ed alla stessa autorità giudiziaria affinché questa rilasci il nulla osta per la sepoltura.

**Articolo 13**  
**(Autorizzazione alla sepoltura)**

1. Non si può procedere a qualsiasi sepoltura nel cimitero comunale senza la preventiva apposita autorizzazione dell'Ufficiale dello Stato Civile, da redigersi su carta semplice e senza alcuna spesa, salvo le fattispecie di cui all'articolo 15.
2. La medesima autorizzazione è necessaria per la sepoltura nel cimitero comunale di parti di cadavere ed ossa umane di cui all'articolo 12.

**Articolo 14**  
**(Disposizioni per i nati morti)**

1. Per i bambini nati morti o morti posteriormente alla nascita, si applicano le disposizioni previste dall'articolo 37 del D.P.R. n. 396/2000.

**Articolo 15**  
**(Trasporto e sepoltura dei feti)**

1. Per la sepoltura dei prodotti abortivi di presunta età di gestazione dalle venti alle ventotto settimane e dei feti che abbiano presumibilmente compiuto ventotto settimane di età intrauterina e che all'Ufficiale di Stato Civile non siano stati dichiarati come nati morti, le autorizzazioni per il loro trasporto e sepoltura sono rilasciati dalla ASL.
2. A richiesta dei genitori, nel cimitero comunale possono essere raccolti con la stessa procedura di cui al primo comma anche i prodotti del concepimento di presunta età inferiore alle venti settimane.
3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, i parenti o chi per essi sono tenuti a presentare, entro ventiquattro ore dall'espulsione od estrazione del feto, domanda di seppellimento alla ASL accompagnata dal certificato medico che indichi la presunta età di gestazione ed il peso del feto.

**CAPO III**  
**DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E OBITORI**

**Articolo 16**  
**(Periodo di osservazione)**

1. Le salme di persone decedute non possono essere chiuse nel feretro, né sepolte, né essere sottoposte ad autopsia, a trattamenti di imbalsamazione e tanatoprassi, né a conservazione in celle frigorifere, né cremate prima dell'accertamento della realtà di morte e, comunque, prima che siano trascorse 24 ore dal decesso.
  2. È consentito ridurre il predetto termine nei casi di cadaveri decapitati o maciullati, nonché nei casi in cui il medico necroscopo abbia accertato la morte anche mediante l'ausilio di elettrocardiografo, la cui registrazione deve avere durata non inferiore a 20 minuti primi, fatte salve le disposizioni di cui alla legge 2 dicembre 1975, n. 644.
  3. Nei casi di morte improvvisa e nei casi in cui sussistano dubbi di morte apparente, salvo che il medico necroscopo non accerti la morte con le modalità di cui al precedente comma 2, l'osservazione deve essere protratta fino a 48 ore.
  4. Il Sindaco, su proposta del Coordinatore sanitario della ASL, può ridurre il periodo di osservazione a meno di 24 ore qualora:
-

- a) la morte sia dovuta a malattia infettiva-diffusiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità;
  - b) il cadavere presenti segni di iniziata putrefazione;
  - c) altre ragioni speciali lo richiedano.
5. In caso di soggetti deceduti sulla pubblica via, per lo svolgimento del periodo di osservazione, le salme sono trasportate all'obitorio del cimitero.
  6. La chiusura del feretro è effettuata dopo il rilascio del predetto certificato necroscopico.

**Articolo 17**  
**(Precauzioni durante l'osservazione)**

1. Durante il periodo di osservazione il corpo della persona deceduta deve essere posto in condizioni tali che non ostacolino e che non impediscano di rilevare eventuali manifestazioni di vita.
2. A questo fine è assicurata apposita assistenza e sorveglianza da parte dei familiari, se il corpo è depositato a domicilio, ovvero da parte di personale preposto, se il corpo è depositato in locali comunali di osservazione, utilizzando all'occorrenza anche idonei mezzi elettromeccanici.
3. Nel caso di deceduti per malattia infettiva-diffusiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Salute, il Coordinatore della ASL adotta le misure cautelative necessaria.
4. Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dalla ASL in relazione agli elementi risultanti nel certificato di morte di cui all'articolo 100 del d.P.R. 13 febbraio 1964, n. 185.

**Articolo 18**  
**(Deposito di osservazione – Obitorio)**

1. Il cimitero comunale è dotato di un locale adibito a deposito di osservazione dove sono ricevute e tenute in osservazione, per il prescritto periodo, le salme di persone:
  - a) morte in abitazioni inadatte e nelle quali sia pericoloso mantenerle per il prescritto periodo di osservazione;
  - b) morte in seguito a qualsiasi accidente sulla pubblica via o in luogo pubblico;
  - c) ignote, di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento.
2. Nel locale adibito ad obitorio sono assolte le seguenti funzioni:
  - a) mantenimento in osservazione e riscontro diagnostico dei cadaveri di persone decedute senza assistenza medica;
  - b) deposito per un periodo indefinito dei cadaveri a disposizione dell'autorità giudiziaria per autopsie giudiziarie e per accertamenti medico legali, riconoscimento e trattamento igienico-conservativo;
  - c) deposito, riscontro diagnostico o autopsia giudiziaria o trattamento igienico-conservativo di cadaveri portatori di radioattività.
3. L'obitorio può essere dotato di cella frigorifera per la conservazione dei cadaveri, anche su determinazione dell'ASL ai sensi del comma 2 dell'articolo 15 del D.P.R. n. 285/90.

**CAPO IV**  
**TRASPORTI FUNEBRI**

**Articolo 19**  
**(Norme generali per i trasporti)**

1. Costituisce trasporto di cadavere il suo trasferimento dal luogo di decesso all'obitorio, alla camera mortuaria, alle strutture per il commiato, al luogo prescelto per le onoranze compresa l'abitazione privata, al cimitero o al crematorio o dall'uno all'altro di questi luoghi.
2. Il trasporto funebre è effettuato in forma che sia garantito il decoro del servizio.
3. Il medico curante o il medico dipendente o convenzionato con il Sistema Sanitario Nazionale, intervenuto in occasione del decesso, certifica che il trasporto della salma può avvenire senza pregiudizio per la salute pubblica e che è escluso il sospetto che la morte sia dovuta a reato.
4. La certificazione medica di cui al comma 3 è titolo valido per il trasporto della salma, purché lo stesso si svolga interamente nell'ambito del territorio della Regione Puglia.

5. Il trasporto di una salma ovvero di un cadavere, nel caso che non sia trascorso il periodo di osservazione, è effettuato utilizzando un contenitore impermeabile non sigillato, in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita e che comunque non siano di pregiudizio per la salute pubblica. Il trasporto deve avvenire in tempi brevi.
6. Il trasporto di cadavere è autorizzato, ove possibile, con unico provvedimento valevole per tutti i trasferimenti dal Comune ove è avvenuto il decesso, previa eventuale comunicazione al Comune di destinazione. Il trasporto deve avvenire mediante l'utilizzo di mezzi idonei al tipo di trasferimento e con personale adeguato, nel rispetto delle vigenti norme in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.
7. All'atto della chiusura del feretro l'identità del defunto, l'apposizione dei sigilli e l'osservanza delle norme previste per il trasporto sono verificate direttamente dagli addetti al trasporto, che ne attestano l'esecuzione.

#### **Articolo 20 (Trasporti funebri)**

1. Il servizio di trasporto funebre è qualificato come servizio di pubblica necessità, ai sensi della normativa vigente.
2. Nell'ambito del territorio comunale è consentito l'esercizio del servizio di trasporto funebre alle imprese di onoranze funebri, che risultino in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente.
3. L'addetto ai trasporti funebri assume le vesti di incaricato di pubblico servizio lungo tutto il tragitto del trasporto.
4. All'entrata del cimitero, al soggetto di cui al comma precedente subentra il custode del cimitero o chi lo sostituisce.
5. Chi effettua il trasporto è responsabile del puntuale e regolare svolgimento del servizio e deve essere munito dell'autorizzazione all'inumazione, alla tumulazione o alla cremazione rilasciata dall'Ufficiale di Stato Civile, oltre che della autorizzazione al trasporto di cadavere, prevista dall'art. 23 del D.P.R. n. 285/1990 e dall'art. 10-bis della legge regionale n. 34/2008 per tutti i trasporti funebri.
6. L'addetto al trasporto di cadavere redige la dichiarazione di eseguite prescrizioni di cui all'art. 10-bis, comma 7, della legge regionale n. 34/2008.

#### **Articolo 21 (Orario dei trasporti)**

1. L'orario dei trasporti deve essere concordato obbligatoriamente con il Responsabile dei Servizi cimiteriali, e deve tenere conto degli orari di apertura e chiusura dei cimiteri.
2. I ministri della Chiesa Cattolica e degli altri culti, intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei trasporti.

#### **Articolo 22 (Trasferimento di salme senza funerale)**

1. Se la salma non è nella propria abitazione, ma presso ospedale, istituto, albergo, ecc..., il Comune, a richiesta dei familiari, può autorizzare l'inizio del funerale dalla porta della casa di abitazione, ove il feretro viene trasferito poco prima dell'ora fissata.
2. I predetti trasferimenti dall'ospedale, istituto, albergo ecc..., alla porta della casa di abitazione sono eseguiti in forma privata, senza corteo.

#### **Articolo 23 (Autorizzazione al trasporto di cadavere)**

1. Il feretro è preso in consegna dall'incaricato del trasporto e viene accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto e al seppellimento o cremazione.
2. L'autorizzazione al trasporto di cadavere, redatta su modello conforme al modello-tipo b.4 allegato al Regolamento Regionale n. 8/2015, è rilasciata entro 24 ore, prima dell'autorizzazione alla sepoltura, dal Responsabile dell'Ufficio di Stato Civile del Comune nel cui territorio sia avvenuto il decesso.
3. L'autorizzazione al trasporto del cadavere è rilasciata anche con unico provvedimento per tutti i trasferimenti, dopo aver provveduto a verificare:

- a) l'esistenza di autorizzazione all'esercizio dell'attività funebre;
- b) l'esistenza dell'incarico attribuito dai familiari o aventi titolo alla ditta che lo esegue;
- c) gli elementi identificativi degli incaricati al trasporto funebre e del responsabile, nonché del mezzo impiegato.
4. Tale autorizzazione è necessaria per il trasporto del cadavere dall'abitazione privata del defunto alla struttura cimiteriale o al crematorio, anche se situati in questo stesso Comune.
5. L'autorizzazione al trasporto non è necessaria se il cadavere si trova nell'obitorio cimiteriale, ivi pervenuto come salma in base alla certificazione medica di cui all'art. 10 della L.R. n. 34/2008, ovvero su disposizione dell'Autorità Giudiziaria. Rimane comunque necessaria l'attestazione di identificazione, confezionamento e chiusura feretro, su modello-tipo b.5 allegato al Regolamento Regionale n. 8/2015.
6. L'operazione di chiusura del feretro deve essere effettuata in condizioni di assoluta sicurezza. In carenza, la identificazione e la chiusura possono essere effettuate presso la camera mortuaria del cimitero, a cura dell'addetto al trasporto incaricato dall'impresa funebre.
7. All'atto del ricevimento del feretro, l'incaricato presso il cimitero o presso il crematorio procede alla verifica dell'integrità del sigillo e alla registrazione del feretro sulla scorta della documentazione di accompagnamento e in particolare del verbale di identificazione, della chiusura del feretro per il trasporto, nonché dell'autorizzazione al trasporto e dell'autorizzazione al seppellimento.
8. Per il trasporto del cadavere nell'ambito del territorio nazionale, sono necessari l'autorizzazione comunale al trasporto e il verbale di identificazione e di chiusura del feretro. Per il trasporto del cadavere all'estero valgono le disposizioni del D.P.R. n. 285/90.
9. La ASL competente per territorio rilascia l'autorizzazione per quanto riguarda:
  - a) il trasporto di prodotti abortivi di cui all'art. 7, comma 2, del DPR 285/1990;
  - b) il trasporto di parti anatomiche riconoscibili destinate alla sepoltura in cimitero, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.P.R. n. 254/2003.
10. Lo stesso provvedimento può contenere sia l'autorizzazione al trasporto del cadavere sia l'autorizzazione alla cremazione, al seppellimento e all'affidamento o alla dispersione delle ceneri, da rilasciarsi dall'Ufficiale dello Stato Civile.
11. Qualora l'accertamento della morte venga effettuato con l'esecuzione del tanatogramma, non finalizzato alla riduzione del periodo di osservazione, la salma può essere trasportata secondo le modalità previste dall'art. 10 della L.R. n. 34/2008.
12. Compete all'Ufficiale dello Stato Civile autorizzare con apposito provvedimento:
  - a) il trasporto di un cadavere al cimitero di questo Comune, al cui custode va consegnata l'autorizzazione;
  - b) il trasporto di un cadavere, di resti mortali, di ossa umane nell'ambito del territorio di questo Comune, ma in luogo diverso dal cimitero comunale;
  - c) il trasporto di un cadavere, di resti mortali, di ossa umane per essere seppelliti nel cimitero di altro Comune, al cui Sindaco è trasmessa l'autorizzazione.
13. Il trasporto di un cadavere da un Comune ad altro Comune per essere cremato ed il trasporto delle risultanti ceneri è disciplinato secondo quanto previsto dalla legge 30 marzo 2001, n. 130.
14. Qualora durante il trasporto per il seppellimento in altro Comune sia richiesta la sosta della salma in altri Comuni intermedi per il tributo di speciali onoranze, il provvedimento di autorizzazione al trasporto deve essere comunicato anche ai sindaci di quei comuni.

## **Articolo 24**

### **(Trasporto morti per malattie infettive-diffusive o portatori di radioattività)**

1. Nel caso di morte per malattie infettive-diffusive, il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'Azienda Sanitaria Locale prescriverà le norme relative al trasporto del cadavere, al divieto del corteo, quando ciò sia indispensabile, e i necessari provvedimenti per le disinfezioni.
2. Quando per misure igieniche sia ritenuto necessario, egli detterà le opportune istruzioni affinché il cadavere sia trasportato al deposito di osservazione anche prima che sia trascorso il periodo di osservazione, per eseguirne poi, trascorso il termine prescritto, la inumazione, la tumulazione, o la cremazione.
3. È consentito rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'autorità sanitaria, salvo che questa non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.
4. Quando dalla denuncia della causa di morte risulti che il cadavere è portatore di radioattività, la ASL dispone che il trasporto, il trattamento e la destinazione della salma sia effettuato osservando le necessarie misure protettive di volta in volta prescritte al fine di evitare la contaminazione ambientale.
5. Per le salme che risultano portatrici di radioattività, il Dirigente del servizio di igiene pubblica dell'Azienda

Sanitaria Locale dispone che il trasporto, il trattamento e la destinazione della salma sia effettuato osservando le necessarie misure protettive di volta in volta prescritte al fine di evitare la contaminazione ambientale.

#### **Articolo 25**

##### **(Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione)**

1. Il trasporto di salme in cimitero di altro Comune è autorizzato dal Comune a seguito di domanda degli interessati (art. 5, comma 3, del presente regolamento) o di persona munita di apposito mandato conferito dagli interessati.
2. La domanda deve essere corredata dall'autorizzazione all'inumazione, alla tumulazione o alla cremazione rilasciata dall'ufficiale dello Stato civile; nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente l'indicazione dei dati anagrafici del defunto.
3. Dell'autorizzazione al trasporto è dato avviso al Comune nel quale la salma viene trasferita per il seppellimento, nonché ai Comuni intermedi, quando in essi siano tributate onoranze.
4. Il trasporto di cadavere da Comune a Comune per la cremazione e il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del definitivo deposito sono autorizzati con unico atto dal Comune ove è avvenuto il decesso.

#### **Articolo 26**

##### **(Trasporti all'estero o dall'estero)**

1. Il trasporto di salme per e da altro Stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l'Italia, alla Convenzione Internazionale di Berlino 10/2/1937, approvata con R.D. 1/7/1937 n. 1379, o di Stati non aderenti a tale Convenzione; nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui all'art. 27 del D.P.R. n. 285/90; nel secondo quelle di cui agli articoli 28 e 29 dello stesso D.P.R. n. 285/90. L'autorità territorialmente competente è il Sindaco, così come da D.P.C.M. 26/05/2000. In entrambi i casi, per i morti di malattie infettive, si applicano le disposizioni di cui all'art. 25 del D.P.R. n. 285/90.
2. Per il trasporto all'estero del cadavere tutte le verifiche sulle eseguite prescrizioni devono essere effettuate dall'Azienda Sanitaria Locale del luogo in cui è stato effettuato l'accertamento della realtà della morte.

#### **Articolo 27**

##### **(Trasporto di ossa umane, resti mortali e ceneri)**

1. Il trasporto fuori Comune di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dal Comune.
2. Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e resti mortali assimilabili.
3. Le ossa umane, i resti mortali assimilabili e le ceneri devono in ogni caso essere raccolti in conformità alle prescrizioni di legge (in cassetta di zinco, di spessore non inferiore a mm. 0,660, chiusa con saldatura, recante il nome e cognome del defunto).
4. Se le ossa e i resti mortali provengono da rinvenimento e non sia possibile l'identificazione del defunto cui appartengono, la predetta cassetta di zinco dovrà recare l'indicazione del luogo e della data in cui sono stati rinvenuti.

#### **Articolo 28**

##### **(Requisiti dei carri funebri)**

1. I carri destinati al trasporto dei cadaveri su strada debbono essere internamente rivestiti di lamiera metallica o di altro materiale impermeabile facilmente lavabile e disinfettabile.
2. Detti carri possono essere posti in servizio da parte del Comune e dei privati solo dopo che siano stati riconosciuti idonei dalla ASL, che deve controllarne almeno una volta all'anno lo stato di manutenzione.
3. Un apposito registro, dal quale risulti la dichiarazione di idoneità, deve essere conservato sul carro in ogni suo trasferimento per essere, a richiesta, esibito agli organi di vigilanza.

#### **Articolo 29**

##### **(Rimesse dei carri funebri)**

1. I carri funebri possono essere ricoverati, anche per brevi periodi di tempo, esclusivamente in apposite rimesse, le quali devono essere provviste delle attrezzature e dei mezzi necessari per la pulizia e disinfezione degli stessi carri.
2. L'autorizzazione di agibilità delle rimesse è rilasciata dall'Ufficio Tecnico Comunale – Settore Urbanistica ed Edilizia (come da procedimento disciplinato dal D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i), previo accertamento circa il rispetto delle eventuali prescrizioni di carattere igienico sanitario effettuato dall'Azienda Sanitaria Locale, salva la competenza dell'Autorità di Pubblica Sicurezza e del Servizio Antincendi.
3. Al termine di ogni trasporto di cadavere il carro funebre deve essere immediatamente ed adeguatamente lavato e disinfettato

## **CAPO V CIMITERO E STRUTTURE CIMITERIALI**

### **Articolo 30 (Struttura)**

1. Al fine di assicurare il regolare svolgimento dei servizi di osservazione dei cadaveri, di custodia dei cadaveri e di sepoltura delle salme, nonché degli altri servizi necroscopici e cimiteriali, questo Comune, a norma dell'articolo 337 del R.D. 27 luglio 1934 n. 1265, è dotato di un proprio cimitero, soggetto al regime giuridico del demanio pubblico a norma dell'art. 824 del codice civile.
2. Del cimitero comunale esistente devono essere conservati presso i Settori dell'Ufficio Tecnico del Comune e presso il competente Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell'Azienda sanitaria locale, una planimetria d'insieme, comprendente anche le zone circostanti del territorio con le relative zone di rispetto di cui all'articolo 338 del R.D. n. 1265/1934, redatta in conformità con quanto previsto dal D.P.R. n. 285/1990 in scala 1:500 e le planimetrie di dettaglio per le diverse zone in scala 1:200.
3. Le planimetrie di cui al comma 2, sono aggiornate ogni qualvolta al cimitero sono apportate modifiche o ampliamenti e comunque sono rinnovate ogni 5 anni.
4. Copia di dette planimetrie aggiornate sono consegnate, per quanto di rispettiva competenza, all'Ufficio dello Stato Civile e al custode del cimitero.

### **Articolo 31 (Zona di rispetto cimiteriale)**

1. Il cimitero comunale deve essere isolato dall'abitato mediante una zona di rispetto prevista dall'articolo 338 del R.D. n. 1265/1934, entro la quale è assolutamente vietato costruire nuovi edifici o ampliare quelli preesistenti.

### **Articolo 32 (Costruzione nuovo cimitero e ampliamento cimitero esistente)**

1. Il progetto per la costruzione di un nuovo cimitero o di ampliamento di quello esistente deve essere approvato dal Consiglio Comunale ed è preceduto da uno studio urbanistico della località, specialmente per quanto riguarda l'ubicazione, l'orografia, l'estensione dell'area e la natura fisico- chimica e meccanica del terreno, la profondità e la direzione della falda idrica.
2. All'approvazione del progetto si provvede conformemente alle vigenti norme in materia, previste dalle leggi sanitarie.
3. Il piano regolatore cimiteriale prevede le seguenti distinte aree destinate:
  - a) per i campi comunali e privati a sistema di inumazione;
  - b) per i campi comunali per la dispersione delle ceneri;
  - c) per i campi comunali per l'interramento delle urne cinerarie;
  - d) per le strutture comunali a sistema di tumulazione (colombario con loculi per feretri, cellette per le cassette contenenti resti di cadaveri, nicchie per urna cinerarie);
  - e) per le strutture private a sistema di tumulazione per famiglia o comunità (cappella);
  - f) per le strutture private a sistema di tumulazione individuale o plurima (sepolcro).
4. Tutte le strutture per la sepoltura non devono avere diretto accesso con l'esterno del cimitero.
5. Il Consiglio Comunale nell'approvare il predetto piano o il suo aggiornamento provvede anche a determinare la superficie complessiva di ciascuna delle predette categorie di campi concedibili ai privati e le rispettive



superfici di ciascuna area individuale.

6. I viali interni al cimitero devono essere contraddistinti con appositi numeri progressivi.
7. Per l'accesso al cimitero ed alle strutture comunali e private devono essere rispettate le vigenti norme in materia di abbattimento delle barriere architettoniche.
8. Al progetto di costruzione o di ampliamento del cimitero comunale è allegata una relazione tecnico- sanitaria, la quale oltre ad illustrare i criteri per programmare la distribuzione dei lotti destinati ai diversi tipi di sepoltura, contiene la descrizione:
  - a) dell'area da utilizzare, della via di accesso e degli spazi di parcheggio, degli spazi e viali destinati ai percorsi interni;
  - b) delle costruzioni accessorie previste quali deposito di osservazione, camera mortuaria, sale di autopsia, cappelle per famiglia e per comunità, eventuale forno crematorio, eventuale struttura di commiato;
  - c) servizi destinati al pubblico e agli operatori cimiteriali;
  - d) impianti tecnici ed eventuale alloggio del custode.
9. Gli elaborati tecnici devono rappresentare sia le varie zone del complesso in scale 1:200 e sia gli edifici dei servizi generali che gli impianti tecnici in scala adeguata.

### **Articolo 33 (Camera mortuaria)**

1. Il cimitero comunale è dotato di una camera mortuaria per l'eventuale sosta della salma prima della sepoltura, dotata degli arredi necessari per la deposizione dei feretri.
2. Nel caso in cui il cimitero sia sprovvisto, anche temporaneamente, del deposito di osservazione, funziona come tale la camera mortuaria. In tali casi, durante il periodo di osservazione, ai fini del rilevamento di manifestazioni di vita, deve essere assicurata un'adeguata sorveglianza, eventualmente anche mediante l'utilizzo di apparecchiature a distanza.
3. La camera mortuaria deve essere illuminata e ventilata per mezzo di ampie finestre aperte direttamente verso la superficie scoperta del cimitero e dotata di acqua corrente potabile.
4. Le pareti di essa, almeno fino all'altezza di metri 2,00, devono essere rivestite di lastre di marmo o di altra pietra naturale o artificiale ben levigata, ovvero essere intonacate a cemento ricoperto da vernice a smalto o da altro materiale facilmente lavabile; il pavimento costituito anch'esso da materiale liscio, impermeabile, ben unito, lavabile, deve essere, inoltre, disposto in modo da assicurare il facile scolo delle acque di lavaggio, di cui deve anche essere assicurato il facile ed innocuo smaltimento.

### **Articolo 34 (Sala per autopsie)**

1. Il cimitero comunale può essere dotato di una sala per le autopsie avente i medesimi requisiti prescritti per la camera mortuaria.
2. La sala è dotata: di idonea illuminazione, di un impianto di aspirazione dei gas e della loro innocuizzazione, di un tavolo anatomico. Il piano di lavoro del tavolo anatomico è costituito di gres o ceramica o marmo o ardesia o pietra artificiale ben levigata o di metallo, nonché provvisto di adatta canalizzazione per l'allontanamento dei liquidi cadaverici e delle acque di lavaggio e di mezzi per il loro rapido ed innocuo smaltimento.

### **Articolo 35 (Ossario e cinerario comuni)**

1. Il cimitero comunale è dotato di almeno:
  - a) un ossario comune ove raccogliere e conservare, in perpetuo ed in forma indistinta, le ossa provenienti dalle esumazioni e dalle estumulazioni che non siano richieste dai familiari per altra destinazione nel cimitero comunale o nel cimitero di altro Comune ovvero le ossa comunque rinvenute di cui non si conosce l'identità;
2. Il cimitero comunale previa delibera di Consiglio Comunale può essere dotato di:
  - a) un cinerario comune, costituito da un'area nella quale sono disperse, in perpetuo, le ceneri provenienti dalla cremazione dei cadaveri delle persone che al momento del decesso erano residenti ovvero sono deceduti nel territorio di questo Comune.
3. L'ossario e il cinerario sono costruiti in modo che il loro accesso sia consentito soltanto agli addetti e che le

ossa e le ceneri siano sottratte alla libera vista e disponibilità del pubblico e degli animali.

4. Le dimensioni e le caratteristiche costruttive delle due predette strutture sono determinate con i rispettivi progetti definitivi approvati dalla Giunta Comunale.

### **Articolo 36 (Crematorio)**

1. Il cimitero comunale può essere dotato di un impianto per la cremazione dei cadaveri, previa deliberazione del Consiglio Comunale.
2. Al progetto esecutivo, da approvarsi dalla Giunta Comunale, è allegata una relazione illustrante le caratteristiche ambientali del sito, le caratteristiche tecnico-sanitarie dell'impianto ed i sistemi di tutela dell'area dagli inquinamenti sulla base delle norme vigenti in materia.

### **Articolo 37 (Colombari comunali per la tumulazione di feretri, cassette per resti ossei e di urne cinerarie)**

1. Al fine di consentire la tumulazione, il cimitero comunale è dotato di uno o più colombari comunali costituiti, anche per distinte tipologie, da loculi destinati alla sepoltura di feretri, da cellette destinate ad accogliere le cassette contenenti resti mortali e nicchie destinate ad accogliere le urne cinerarie.
2. All'esterno di ciascun loculo o celletta o nicchia devono essere indicati gli estremi - cognome e nome, date di nascita e di morte - del defunto.
3. Nel progettare i nuovi colombari comunali, da utilizzare per il prossimo futuro, occorre che il numero dei loculi, delle cellette e delle nicchie sia rapportato alla rispettiva media annuale del numero degli stessi utilizzati nell'ultimo decennio, tenendo peraltro conto di quanti loculi, cellette e nicchie delle precedenti strutture sono ancora disponibili ovvero andranno a liberarsi per effetto della scadenza delle concessioni in atto.
4. Previa deliberazione del Consiglio Comunale i colombari possono essere realizzati e gestiti da Congreghe e/o Associazioni comunque senza fini di lucro, da considerarsi come Enti di cui agli artt. 90 e 93 del DPR n. 285 del 10/09/90.
5. Il Comune può concedere a tali Enti l'uso di aree per la costruzione di sepolture a sistemazione di inumazione e tumulazione individuale per le famiglie e collettività.
6. Le aree destinate alla costruzione di celle per loculi debbono essere previste dal Piano Regolatore Cimiteriale.
7. Il diritto d'uso delle sepolture concesse alle Congregazioni/Associazioni di cui al presente articolo, è riservato alle persone specificatamente contemplate nell'atto di concessione, fino al completamento della capienza del sepolcro.

### **Articolo 38 (Personale di custodia)**

1. Il personale addetto alla custodia è responsabile della regolare tenuta dei registri previsti dall'art. 52 del D.P.R. 10/09/1990, n. 285. Ha inoltre l'obbligo di tenere costantemente a disposizione del pubblico:
  - a) una copia del presente regolamento;
  - b) una copia delle tariffe relative alle concessioni e ai servizi cimiteriali.
2. È tenuto altresì a esporre ben visibili al pubblico in ogni cimitero l'orario di apertura e chiusura, la disciplina dell'ingresso e i divieti speciali.

### **Articolo 39 (Personale dei cimiteri. Obblighi e divieti)**

1. Il personale dei cimiteri è tenuto all'osservanza del presente Regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nei cimiteri.
2. Il personale dei cimiteri è tenuto a mantenere un comportamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo.
3. Al personale suddetto è vietato:
  - a) eseguire, all'interno dei cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia in orario di lavoro che al di fuori;
  - b) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico, di ditte o di terzi;
  - c) segnalare, al pubblico, nominativi di ditte che svolgano attività inerenti ai cimiteri, anche indipendentemente

- dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
- d) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro sia all'interno dei cimiteri che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento;
  - e) trattenere, per sé o per terzi, cose rinvenute o recuperate nei cimiteri.

#### **Articolo 40** **(Disposizioni generali – Vigilanza)**

1. È vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli articoli 102 e 105 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285 e all'art. 6, comma 2, della legge regionale n. 34/2008.
2. Il Comune provvede direttamente, o con le forme di gestione riconosciute idonee e legittime, ai sensi degli articoli 31, 112 e 113 del T.U. n. 267 del 18/08/2000, alla manutenzione e custodia dei cimiteri ed a ogni altro servizio cimiteriale.
3. Le operazioni di inumazione, tumulazione, cremazione e traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, sono riservate al personale addetto al cimitero.
4. La vigilanza sull'esercizio dell'attività funebre, sui trasporti funebri e sui cimiteri spetta al Comune che si avvale dell'Azienda Sanitaria Locale per i profili igienico-sanitari.

#### **Articolo 41** **(Reparti speciali nel cimitero)**

1. All'interno del cimitero è possibile prevedere reparti speciali, destinati al seppellimento delle salme ed alla conservazione dei resti, ceneri ed ossa di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico o a comunità straniere.
2. Gli arti anatomici, di norma, vengono cremati, sempre che sia agevolmente accessibile idoneo impianto, salvo specifica richiesta avanzata dall'interessato o dai familiari tendente ad ottenerne il seppellimento mediante inumazione in reparto speciale del cimitero o in sepoltura privata.
3. In via eccezionale, altri reparti speciali possono essere istituiti, con provvedimento motivato della Giunta Comunale, per il seppellimento di persone decedute a seguito di calamità o appartenenti a categorie individuate dal Consiglio Comunale.
4. All'interno del cimitero potrà essere individuato un reparto speciale destinato alla dispersione delle ceneri, se richiesta.
5. All'interno del cimitero potrà altresì essere individuata un'apposita area per la inumazione per i deceduti che, al momento del decesso, non abbiano compiuto i 25 anni di età.

#### **Articolo 42** **(Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali)**

1. Nei cimiteri comunali, quando non venga richiesta altra destinazione, devono essere ricevute senza distinzione di origine, cittadinanza e religione le salme:
  - a) di persone decedute nel territorio del Comune, qualunque ne sia stata in vita la residenza;
  - b) di persone morte fuori del Comune, ma aventi in esso la residenza in vita;
  - c) delle persone che, indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, risultino in vita essere state concessionarie nel cimitero di sepoltura privata, individuale o di famiglia, o autorizzate dal rispettivo concessionario;
  - d) di persone, anche se non residenti al momento del decesso, legate in vita da un vincolo di matrimonio con coniuge sepolto in uno dei cimiteri comunali;
  - e) di persone non residenti, ma nate in questo Comune;
  - f) di persone non residenti, ma aventi il proprio coniuge residente;
  - g) di persone iscritte all'AIRE (Anagrafe Italiani Residenti all'Estero) di questo Comune.
2. Sono pure accolti i resti mortali, le ossa e le ceneri delle persone sopraindicate nonché i nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all'art.7 d.p.r. n. 285/90.

#### **CAPO VI** **INUMAZIONE E TUMULAZIONE**

### **Articolo 43 (Inumazione)**

1. Le sepolture per inumazione si distinguono in comuni e private:
  - a) sono comuni le sepolture assegnate ogni qualvolta non sia richiesta una sepoltura privata; le sepolture per inumazioni comuni hanno durata di 10 (dieci) anni, fatto salvo quanto previsto dall'art. 82 del D.P.R. n. 285/90;
  - b) sono private le sepolture effettuate in aree in concessione.
2. L'inumazione comune avviene secondo i criteri definiti dal Comune, quindi senza facoltà di scelta dei familiari del defunto, partendo da un'estremità superiore (orientata a nord) in senso verticale sino al completamento della fila senza interruzione e così procedendo.
3. In deroga ai criteri di cui al comma 2, è consentita la possibilità di inumare un defunto nella parte estrema della fila qualora il coniuge o un parente entro il primo grado in linea retta del suddetto defunto sia affetto da impossibilità permanente a deambulare certificata dalla Azienda Sanitaria Locale. L'istruttoria e la relativa autorizzazione sono di competenza del Servizio cimiteriale che è tenuto a valutare i presupposti e la fattibilità della sepoltura.
4. Per i deceduti che, al momento del decesso, non abbiano compiuto i 25 anni di età, il periodo di inumazione ordinaria può essere prolungato, su istanza di parte, sino a 20 (venti) anni.
5. L'installazione delle lapidi e dei copri tomba è da effettuarsi non prima di mesi sei dall'avvenuta inumazione per permettere l'assestamento del terreno; la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.
6. In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede direttamente con spese a carico degli interessati.
7. In caso di inumazione di salme non mineralizzate, dovrà essere apposta su ogni sepoltura una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto. Le spese saranno a carico dei richiedenti l'inumazione.

### **Articolo 44 (Caratteristiche e dimensioni delle fosse)**

1. Ciascuna fossa per inumazione deve avere: una profondità non inferiore a due metri dal piano di superficie del cimitero; la lunghezza di metri 2,20 nella parte più profonda e la larghezza di metri 0,80. Ciascuna fossa deve distare dall'altra almeno metri 0,50 da ogni suo lato.
2. Le fosse per inumazioni di cadaveri di bambini di età inferiore a dieci anni devono avere una profondità non inferiore a metri 2. Nella parte più profonda devono avere una lunghezza di metri 1,50 ed una larghezza di metri 0,50 e devono distare l'una dall'altra almeno metri 0,50 da ogni lato.
3. La fossa, dopo che vi sia stato depresso il feretro, è colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.
4. I vialetti fra le fosse no
5. n possono invadere lo spazio destinato all'accoglimento delle salme, ma devono essere tracciati lungo il percorso delle spalle di metri 0,50 che separano fossa da fossa e devono essere provvisti di sistemi fognanti destinati a convogliare le acque meteoriche lontano dalle fosse di inumazione.

### **Articolo 45 (Sepoltura in ciascuna fossa)**

1. In ciascuna fossa è depresso soltanto un feretro.
2. In ciascuna bara è depresso un solo cadavere.
3. Soltanto la madre e il suo neonato, morti in concomitanza del parto, possono essere chiusi nella stessa bara e sepolti nella stessa fossa.
4. E' obbligatorio apporre sul feretro una targhetta metallica, con l'indicazione del nome e cognome, delle date di nascita e di morte del defunto.

### **Articolo 46 (Bare destinate alla inumazione)**

1. Le bare destinate alle inumazioni devono essere casse di legno o di materiale biodegradabile autorizzato con

decreto del Ministro della Sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità. Non è consentito l'uso di casse di metallo o di altro materiale non biodegradabile.

2. Qualora si tratti di salme provenienti dall'estero o da altro comune per le quali sussiste l'obbligo della duplice cassa, le inumazioni debbono essere subordinate alla realizzazione, sulla cassa metallica, di tagli di opportune dimensioni anche asportando temporaneamente, se necessario, il coperchio della cassa di legno.
3. Lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere inferiore a centimetri due.
4. Le tavole del fondo di un solo pezzo nel senso della lunghezza potranno essere riunite nel numero di cinque nel senso della larghezza, fra loro saldamente congiunte con collante di sicura e duratura presa.
5. Il fondo deve essere congiunto alle tavole laterali con chiodi disposti di 20 in 20 centimetri ed assicurato con idoneo mastice.
6. Su ogni cassa deve essere impresso a fuoco l'indicazione della ditta costruttrice e del fornitore.
7. Sulla cassa deve essere apposta una targhetta metallica riportante l'indicazione del nome e del cognome, le date di nascita e di morte del defunto.

#### **Articolo 47 (Tumulazione)**

1. La tumulazione consiste nel depositare un feretro in un loculo ovvero una cassetta contenente resti ossei in una celletta ovvero un'urna contenente le ceneri rivenienti dalla cremazione in una nicchia.
2. Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette, resti mortali, ceneri, realizzate in loculi ed ossari costruiti dal Comune o dai concessionari di aree.
3. Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui agli articoli 76 e 77 del D.P.R. 10/9/1990, n. 285.
4. Il Comune non è tenuto a garantire la tumulazione dei feretri bensì la sola inumazione; pertanto in caso di indisponibilità di loculi per la tumulazione, il cadavere sarà destinato all'inumazione.
5. Non è mai consentita la tumulazione provvisoria dei feretri in un loculo già oggetto di concessione a terzi oppure in loculo libero.

#### **Articolo 48 (Caratteristiche costruttive delle strutture per tumulazione)**

1. I loculi, le cellette ossario e le nicchie cinerarie, anche a più piani sovrapposti, devono essere realizzati in conformità alle rispettive disposizioni legislative e regolamentari statali e regionali nonché del presente regolamento.
2. Tutti i loculi, le cellette ossario e le nicchie cinerarie devono avere uno spazio esterno libero per il diretto accesso rispettivamente al feretro, alla cassetta e all'urna.
3. Tanto la struttura quanto i loculi, le cellette e le nicchie, sia che vengano costruiti interamente in opera o che sia costruite da elementi prefabbricati, devono rispondere ai requisiti richiesti per la resistenza delle strutture edilizie, con particolare riferimento alle disposizioni per la realizzazione delle costruzioni sismiche.
4. Le pareti esterne della struttura e dei loculi, sia verticali che orizzontali, devono avere caratteristiche di impermeabilità ai liquidi ed ai gas ed essere in grado di mantenere nel tempo tali proprietà.
5. I piani di appoggio dei feretri devono essere inclinati verso l'interno in modo da evitare l'eventuale fuoriuscita di liquido.
6. La chiusura del loculo deve essere realizzata con muratura di mattoni pieni a una testa o tufo, intonacata nella parte esterna. E' consentita, altresì, la chiusura con pietra naturale o con lastra di cemento armato vibrato o altro materiale avente le stesse caratteristiche di stabilità, di spessori atti ad assicurare la dovuta resistenza meccanica e sigillati in modo da rendere la chiusura stessa a tenuta ermetica.

#### **Articolo 49 (Inumazioni e tumulazioni – termini)**

1. Le inumazioni e le tumulazioni, sono eseguite previo rilascio della apposita concessione cimiteriale.
2. Per esigenze particolari, su richiesta scritta dei familiari, il feretro può essere depositato nella camera mortuaria fino ad un massimo di tre giorni. In quest'ultimo caso il custode del cimitero concorderà con gli interessati il giorno e l'ora in cui devono svolgersi le operazioni.
3. Trascorso il termine come prima concordato senza che i familiari si presentino per assistere alle operazioni, il

Comune dispone la inumazione del feretro nel campo comune previa apertura della eventuale cassa metallica.

**Articolo 50**  
**(Deposito in camera mortuaria)**

1. Nel caso di feretro destinato alla cremazione, è consentito il deposito nella cella frigorifera nei cinque giorni successivi all'arrivo nel Cimitero. Qualora il deposito si prolunghi oltre il predetto termine sarà corrisposta dagli interessati la tariffa stabilita dalla Giunta comunale.

**Articolo 51**  
**(Collocazione in unico loculo)**

1. Le cassette metalliche dei resti ossei o le urne cinerarie del coniuge o dei parenti in linea retta e collaterale di primo e secondo grado possono essere collocate nelle sepolture private e nei loculi contenenti i feretri dei congiunti su richiesta dei parenti di grado più prossimo.
2. L'introduzione delle predette cassette metalliche ha luogo, sempre che il sepolcro abbia la capienza necessaria, previo rilascio di apposita concessione da parte degli uffici comunali e pagamento dell'intero onere di concessione. In tal caso la scadenza della concessione di collocazione delle cassette o urne coincide con la scadenza della concessione originaria di tumulazione del feretro.

**Articolo 52**  
**(Sepolture private. Tariffe e canoni di concessione)**

1. Tutte le operazioni relative alle sepolture private a sistema di inumazione e tumulazione sono assicurate dal Comune con spese a carico degli interessati secondo quanto previsto dalle tariffe e dai canoni di concessione vigenti, approvate dalla Giunta comunale.
2. Sono comunque sempre a carico degli interessati le forniture di materiali pregiati ed ornamentali.

**CAPO VII**  
**ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI**

**Articolo 53**  
**(Esumazioni ordinarie e straordinarie)**

1. Si definiscono "ordinarie" le esumazioni dei cadaveri inumati nelle fosse da effettuare non prima che siano trascorsi 10 anni dalla loro rispettiva sepoltura.
2. Le esumazioni ordinarie sono eseguibili in qualunque periodo dell'anno, anche se di norma è preferibile dal mese di ottobre a quello di aprile, con esclusione comunque dei mesi di giugno, luglio e agosto. Le esumazioni sono, di norma, eseguite senza la presenza di operatori sanitari (art. 14 L.R. 34/2008).
3. Le esumazioni ordinarie sono regolate dal Responsabile del Servizio competente con proprio provvedimento.
4. Le ossa rivenienti dalle esumazioni sono raccolte e depositate nell'ossario comune, salvo che gli aventi titolo presentino apposita domanda di raccogliere in apposite cassetine di zinco al fine di deporle in cellette di strutture comunali o private poste all'interno del cimitero ovvero per trasportarle in strutture di cimiteri di altri Comuni.
5. Le fosse così rese libere devono essere utilizzate soltanto per nuove inumazioni.
6. Si definiscono "straordinarie" le esumazioni dei cadaveri inumati nelle fosse che possono essere effettuate prima che sia trascorso il periodo ordinario decennale di rotazione nei seguenti casi:
  - a) su ordine dell'autorità giudiziaria, ai fini di indagini nell'interesse della giustizia;
  - b) su autorizzazione del Sindaco, al fine di trasportare i feretri in altre sepolture o di cremare i cadaveri.
7. Le esumazioni straordinarie possono essere eseguite in qualunque periodo dell'anno, anche se di norma è preferibile dal mese di ottobre a quello di aprile, con esclusione comunque dei mesi di giugno, luglio, agosto. Le esumazioni sono, di norma, eseguite senza la presenza di operatori sanitari (art. 14 L.R. 34/2008).
8. Per le esumazioni straordinarie ordinate dall'autorità giudiziaria le salme devono essere trasportate in sala autoptica con l'osservanza delle norme da detta autorità eventualmente suggerite.
9. Le operazioni di esumazione, quale ne sia il momento in cui avvengono, sono eseguite dal personale a ciò addetto con esclusione della presenza di personale esercente l'attività funebre o da questi dipendenti o,

comunque, in relazione di affari ed interessi. L'operazione di esecuzione dell'esumazione ha luogo senza la presenza di persone diverse dagli operatori autorizzati, adottando gli accorgimenti caso per caso idonei od opportuni per sottrarle alla vista dei visitatori del cimitero.

10. Salvo i casi ordinati dall'autorità giudiziaria, non possono essere eseguite esumazioni straordinarie quando trattasi della salma di persona morta di malattia infettiva contagiosa, a meno che siano già trascorsi due anni dalla morte ed il coordinatore sanitario dichiari che essa può essere eseguita senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.
11. Qualora si accerti che con il turno di rotazione decennale la scheletrizzazione dei cadaveri risulti incompleta, il Sindaco, su parere dell'Azienda Sanitaria Locale competente in relazione alle condizioni dei terreni, all'entità e alle cause del fenomeno, può disporre di migliorare le caratteristiche fisico-chimiche, idrogeologiche del terreno o di cremare gli esiti dei fenomeni cadaverici, purché siano decorsi dieci anni dalla morte e ne sussistano i requisiti.
12. Qualora si accerti che, per particolari condizioni di composizione e struttura del terreno, la scheletrizzazione si compie in un periodo più breve di quello ordinario, il Sindaco, su parere dell'Azienda Sanitaria Locale, può autorizzare l'abbreviazione del turno di rotazione, che non può essere comunque inferiore a 5 (cinque) anni.

#### **Articolo 54**

##### **(Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie)**

1. È compito del Responsabile dei Servizi cimiteriali, o di un suo delegato, autorizzare e registrare le operazioni cimiteriali che si svolgono nei cimiteri comunali.
2. Annualmente il Responsabile dei Servizi cimiteriali, o suo delegato, cura la stesura di tabulati con l'indicazione delle salme per le quali è prevista l'esumazione ordinaria.
3. L'inizio delle operazioni massive di esumazione ordinaria in un campo comune è fissato con comunicazione di servizio da affiggere al pubblico per almeno 30 (trenta) giorni.

#### **Articolo 55**

##### **(Estumulazioni ordinarie e straordinarie)**

1. Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie.
2. Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato o comunque dopo 20 anni dalla tumulazione, a norma dell'art. 3 del D.P.R. n. 254/2003.
3. Le estumulazioni straordinarie sono di due tipi:
  - a) a richiesta dei familiari interessati, laddove la permanenza del feretro nel tumulo sia inferiore a 20 (venti) anni, per traslazione o cremazione;
  - b) su ordine dell'Autorità giudiziaria.
4. Le estumulazioni straordinarie possono essere eseguite in qualsiasi periodo dell'anno e senza la presenza di operatori sanitari anche relativamente alle persone decedute per malattie infettive e diffuse, fatte salve situazioni peculiari nelle quali il personale addetto alle operazioni, adeguatamente formato, ravvisi la necessità di un parere igienico-sanitario da richiedere all'Azienda Sanitaria Locale.
5. Le estumulazioni straordinarie all'interno delle cappelle gentilizie e in concessione a enti o confraternite sono eseguite a cura e spese del concessionario previa autorizzazione del Responsabile del servizio cimiteriale e pagamento della tariffa stabilita dalla Giunta Comunale. I resti mortali non possono essere tumulati negli ossari comunali, dovendo invece essere conservati all'interno delle medesime cappelle.
6. Qualora i cadaveri estumulati si trovino in condizione di completa mineralizzazione, i resti mortali possono essere immediatamente raccolti in cassette ossario da tumulare in apposita celletta di una struttura comunale o privata ovvero depositati nell'ossario comune.
7. Qualora i cadaveri estumulati, anche da strutture private, non siano completamente mineralizzati, il Sindaco ne dispone la ritumulazione, la quale, se è fatta nella struttura comunale, occorre che per questa sia preventivamente pagata la tariffa per il rinnovo della concessione ove prescritta, ovvero la inumazione dopo che sia stata praticata nella cassa metallica un'opportuna apertura al fine di consentire la ripresa del processo di mineralizzazione del cadavere.

#### **Articolo 56**

##### **(Divieto di riduzione di cadavere)**

1. È vietato eseguire sui cadaveri tumulati operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quello delle casse con le quali fu collocato nel loculo al momento della tumulazione.
2. Il custode del cimitero è tenuto a denunciare all'autorità giudiziaria ed al Sindaco chiunque esegue sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'articolo 410 del codice penale.

**Articolo 57**  
**(Oggetti da recuperare)**

1. Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presuma possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al Responsabile del Servizio di custodia preventivamente.
2. Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati agli aventi diritto e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato all'interessato e l'altro conservato agli atti dei Servizi cimiteriali.
3. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazione od estumulazioni devono essere consegnati al Responsabile del Servizio di custodia che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 6 (sei) mesi. Decorso il termine, qualora non venissero reclamati, potranno essere liberamente alienati dal Comune e il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

**Articolo 58**  
**(Disponibilità dei materiali)**

1. I rifiuti di tutte le attività cimiteriali devono essere smaltiti secondo il D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, ed il D.P.R. 15/07/2003, n. 254.
2. Su richiesta degli aventi diritto il Comune può autorizzare il reimpiego di materiali e di opere di loro proprietà nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore di altra sepoltura, purché i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli.
3. Le croci, le lapidi ed i copri tomba che rimangono a disposizione del Comune dopo l'esumazione ordinaria dei campi comuni, possono essere assegnate gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta per collocarle sulla sepoltura di qualche parente che ne sia sprovvisto, purché i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.

**Articolo 59**  
**(Tariffe per esumazioni ed estumulazioni)**

1. Le esumazioni ed estumulazioni sia ordinarie che straordinarie sono eseguite previo pagamento della tariffa approvata dalla Giunta comunale.

**CAPO VIII**  
**CREMAZIONE, DISPERSIONE, AFFIDO CENERI**

**Articolo 60**  
**(Crematorio)**

1. Il Comune, per procedere alla cremazione, si avvale dell'impianto funzionale più vicino o scelto dai familiari.
2. Per le cremazioni il cui onere sia a carico del Servizio Sociale comunale l'impianto viene scelto dal Comune.

**Articolo 61**  
**(Modalità per il rilascio della autorizzazione alla cremazione)**

1. L'autorizzazione alla cremazione è rilasciata a richiesta dei familiari o di loro incaricato, con le modalità di cui all'art. 3 della legge 30 marzo 2001, n. 130.
2. L'autorizzazione alla cremazione è concessa nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari attraverso una delle seguenti modalità:



- a) la disposizione testamentaria del defunto, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria stessa;
- b) l'iscrizione, certificata dal rappresentante legale, ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto fatta in data successiva a quella dell'iscrizione all'associazione. L'iscrizione alle associazioni di cui al presente numero vale anche contro il parere dei familiari;
- c) in mancanza della disposizione testamentaria, o di qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto, la volontà del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del Codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi, manifestata all'ufficiale dello Stato civile del Comune di decesso o di residenza.
- d) la volontà manifestata dai legali rappresentanti, per i minori e per le persone interdette.

### **Articolo 62** **(Autorizzazione per la cremazione)**

1. L'autorizzazione per la cremazione è rilasciata dall'Ufficiale di Stato Civile del Comune:
  - a) se l'atto di morte della persona deceduta in questo Comune è stato formato dal predetto Ufficiale dello Stato Civile;
  - b) se l'atto di morte della persona deceduta all'estero è stato trascritto, successivamente all'introduzione del cadavere in Italia, nel registro di morte di questo Comune;
  - c) nell'ipotesi che la cremazione sia eseguita dopo un primo periodo di inumazione o tumulazione di un cadavere sepolto nel cimitero di questo Comune.
2. Presupposto per il rilascio dell'autorizzazione per la cremazione è l'acquisizione del certificato, in carta libera, del medico necroscopo dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato ovvero, in caso di morte improvvisa o sospetta segnalata all'autorità giudiziaria, il nulla osta della stessa autorità giudiziaria, recante specifica indicazione che il cadavere può essere cremato.
3. A norma dell'art. 10, comma 2, del Regolamento della Regione Puglia n. 8/2015, il medico necroscopo compila, sulla base delle indicazioni riportate nella scheda di morte ISTAT o nel registro delle cause di morte, di cui all'art. 1 del D.P.R. 285/1990, la certificazione di cui all'art. 37 comma, 1 lett. a.3) attestante l'esclusione del sospetto che la morte sia dovuta a reato e preleva dal cadavere campioni di formazioni pilifere. Detti campioni, prelevati per "strappamento" con idoneo mezzo (pinza anatomica o garza), sono riposti in busta di carta, su cui sono riportate le generalità del cadavere e del medico necroscopo, data e luogo del decesso, data e luogo di prelievo e conservati in sicurezza, in armadio o locale ben aerato, per un periodo non inferiore a dieci anni, per eventuali indagini disposte dall'autorità giudiziaria. Le procedure relative ai prelievi non si effettuano su cadaveri in fase putrefattiva o rivenienti da esumazione o estumulazione ordinarie. Nella predetta certificazione è chiaramente indicato che il cadavere non è portatore di pace-maker. Nel caso in cui il cadavere sia portatore di pace-maker questo deve essere rimosso a titolo oneroso per i richiedenti la cremazione. La rimozione del pace-maker è attestata da idonea certificazione.
4. L'autorizzazione alla cremazione dei prodotti abortivi, all'affidamento e alla dispersione delle relative ceneri compete all'Ufficiale dello Stato Civile.
5. L'autorizzazione dell'Ufficiale di Stato Civile alla cremazione ingloba l'autorizzazione all'eventuale seppellimento (tumulazione o interrimento) dell'urna cineraria e vale anche quale documento di trasporto del cadavere all'impianto di cremazione e, successivamente, dell'urna contenenti le ceneri.

### **Articolo 63** **(Urne cinerarie)**

1. Ciascuna urna cineraria deve contenere le ceneri di una sola salma e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, della data di nascita e di morte.
2. A richiesta degli interessati e in base a concessione le ceneri sono collocate nel cimitero in apposita celletta ossario.
3. Qualora la famiglia non abbia provveduto per alcuna destinazione le ceneri vengono depositate nel cinerario comune.

### **Articolo 64** **(Dispersione delle ceneri)**

1. L'Ufficiale dello Stato Civile di questo Comune è competente a rilasciare l'autorizzazione alla dispersione delle ceneri delle persone decedute:
  - a) in questo Comune, anche se la dispersione debba avvenire in altro Comune;
  - b) in altra Regione, allorché la dispersione debba avvenire nel territorio di questo Comune.
2. La dispersione delle ceneri è eseguita dal coniuge o da altro familiare avente diritto, dall'esecutore testamentario o dal rappresentante legale di associazione riconosciuta, che abbia tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri degli iscritti, a cui il defunto risultava iscritto o, in mancanza, dal personale del comune appositamente autorizzato o delle imprese che esercitano l'attività funebre.
3. Nel cimitero comunale la dispersione avviene in apposite aree previamente individuate mediante una planimetria generale approvata dal Consiglio Comunale.
4. All'interno del cimitero comunale è consentita la dispersione delle ceneri soltanto delle persone che al momento del decesso erano residenti in questo Comune ovvero di quanti sono deceduti nel territorio di questo Comune.
5. La dispersione delle ceneri è consentita, altresì, in mare, nei laghi e nei fiumi, esclusi i loro tratti comunque occupati da natanti ed in prossimità di manufatti. In ogni caso la dispersione delle ceneri deve avvenire in condizioni climatiche e ambientali favorevoli alla dispersione.
6. La dispersione è vietata:
  - a) nei centri abitati come definiti dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (codice della strada);
  - b) in edifici o altri luoghi chiusi.
7. La dispersione al suolo, nei luoghi consentiti, avviene svuotando il contenuto dell'urna in un tratto ampio di terreno, senza interrarlo o accumularlo in un punto prestabilito.
8. L'operazione materiale della dispersione risulta da apposito verbale redatto dall'incaricato della dispersione. Detto verbale è trasmesso, tassativamente entro 3 giorni lavorativi dalla esecuzione della dispersione, all'Ufficiale di Stato Civile che ha autorizzato la cremazione.
9. In caso di dispersione su area privata, l'autorizzazione all'utilizzo di tale area deve essere espressa da parte del proprietario del fondo e acquisita agli atti dell'Ufficiale di Stato Civile. E' fatto divieto a chiunque di percepire compenso o altra utilità in relazione all'assenso alla dispersione delle ceneri.
10. Se il soggetto incaricato della dispersione delle ceneri è il rappresentante di associazione che abbia tra i propri fini la cremazione dei cadaveri degli associati, o altri soggetti delegati, deve essere consentito al coniuge o ai parenti del defunto di assistere alla dispersione.
11. Qualora in questo Comune debba avvenire la dispersione delle ceneri di una persona non residente al momento del decesso in questo Comune e deceduta in altro Comune, i soggetti deputati alla dispersione devono comunicare, con almeno dieci giorni di preavviso, all'Ufficiale dello Stato Civile di questo Comune: luogo, data e modalità di dispersione delle sue ceneri. Questo Comune, prima della data di dispersione, può indicare prescrizioni od opporre divieti per l'esistenza di ragioni ostative.

#### **Articolo 65 (Affidamento delle ceneri)**

1. Il Comune di decesso è competente al rilascio dell'autorizzazione all'affidamento delle ceneri.
2. L'autorizzazione all'affidamento delle ceneri è concessa, nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari con le stesse modalità previste per la cremazione, ad un affidatario unico, in attuazione dell'art. 13 della legge regionale n. 34/2008 e dell'art. 12 del regolamento regionale n. 8/2015.
3. L'affidatario delle ceneri deve conservare l'urna in luogo a destinazione stabile e protetto contro ogni profanazione.
4. Il Comune si riserva la possibilità di eseguire controlli, previo preavviso, sulla corretta e regolare conservazione dell'urna cineraria da parte dell'affidatario.
5. Il rilascio della autorizzazione all'affidamento delle ceneri è gratuito.

#### **Articolo 66 (Registro per la cremazione)**

1. Il registro delle dichiarazioni di volontà alla propria cremazione, previsto dall'art. 11 del regolamento regionale n. 8/2015, è tenuto dal Servizio Demografico.
2. Nel registro sono riportate le modalità con cui il richiedente ha manifestato la propria volontà di essere cremato

e la destinazione delle ceneri. Il richiedente può consegnare al funzionario incaricato l'atto contenente la volontà di essere cremato, redatto secondo le forme prescritte dall'articolo 602 del Codice civile (testamento olografo).

3. Al momento della richiesta di iscrizione nel registro, il richiedente deve essere informato che nel caso di deposito di testamento olografo, egli dovrà segnalare il nominativo di un soggetto che, alla sua morte, provveda alla pubblicazione a norma dell'art. 620 del Codice civile e, nel caso di trasferimento di residenza in altro Comune della Regione, egli dovrà provvedere a rinnovare l'iscrizione nel nuovo Comune.

## **CAPO IX POLIZIA DEI CIMITERI**

### **Articolo 67 (Orario dei cimiteri)**

1. Il cimitero è aperto al pubblico secondo l'orario fissato dal Comune.
2. L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima dell'orario di chiusura.
3. La visita al cimitero fuori orario è subordinata al permesso del Responsabile dei Servizi cimiteriali, da rilasciarsi per comprovati motivi.
4. L'avviso di chiusura è dato di regola a mezzo di segnale acustico, 15 minuti prima del termine dell'orario di apertura, in modo che la chiusura avvenga entro l'ora prescritta.

### **Articolo 68 (Disciplina dell'ingresso)**

1. Nei cimiteri, di norma, si può entrare solo a piedi.
2. È vietato l'ingresso:
  - a) alle persone in stato di ubriachezza;
  - b) a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua, salvo autorizzazione del Comune;
  - c) ai fanciulli di età inferiore agli anni 6, quando non siano accompagnati da adulti.
3. È consentito l'ingresso a coloro che sono accompagnati da cani purché muniti di guinzaglio e museruola;
4. Per motivi di salute od età il Responsabile del Servizio di custodia può autorizzare l'entrata a persone che si muovono a mezzo di ausili anche motorizzati di deambulazione.

### **Articolo 69 (Divieti speciali)**

1. Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:
  - a) fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
  - b) entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;
  - c) introdurre oggetti irriverenti;
  - d) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamenti, lapidi;
  - e) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori;
  - f) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
  - g) danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
  - h) disturbare in qualsiasi modo i visitatori (in specie con l'offerta di servizi, di oggetti), distribuire materiale pubblicitario;
  - i) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del Responsabile dei Servizi cimiteriali. Per cortei ed operazioni cimiteriali occorre anche l'assenso dei familiari interessati;
  - j) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
  - k) turbare il libero svolgimento di cortei, riti religiosi e commemorazioni;
  - l) assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente e motivatamente autorizzati dal Responsabile dei Servizi cimiteriali;
  - m) svolgere qualsiasi attività commerciale.
2. Chiunque tenesse, all'interno dei cimiteri, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti,

sarà diffidato, dal personale addetto alla vigilanza, ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'Autorità giudiziaria.

#### **Articolo 70 (Riti funebri)**

1. All'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti, previo avviso al Responsabile dei Servizi cimiteriali.

#### **Articolo 71 (Epigrafi, monumenti, ornamenti sulle tombe nei campi comuni)**

1. Sulle tombe nei campi comuni possono essere poste lapidi, croci, monumenti, ricordi, simboli, secondo i criteri stabiliti da ordinanza sindacale che fissi i criteri generali.
2. Nel caso in cui detti ornamenti invadano o rechino pregiudizio ad altre sepolture il funzionario Responsabile dei Servizi cimiteriali provvede ad invitare i familiari o le persone interessate a procedere direttamente alla rimozione. In caso di non ottemperanza il Responsabile dei Servizi cimiteriali ha l'obbligo di disporre la rimozione, su autorizzazione del Sindaco, con addebito a carico dei familiari o persone interessate.
3. Si consente il collocamento di fotografia, purché eseguita in modo da garantirne la permanenza nel tempo; è, altresì, consentito il collocamento di piantine sempreverdi, avendo però cura che non superino le altezze stabilite dal D.P.R n. 285/90 o che non invadano le tombe o i passaggi attigui.

#### **Articolo 72 (Fiori e piante ornamentali)**

1. Gli ornamenti di fiori freschi non appena avvizziscono dovranno essere tolti a cura di chi li ha impiantati o depositi. Allorché i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorabile trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, il Responsabile del Servizio di custodia li farà togliere o sradicare e provvederà per la loro distruzione.
2. E' vietata la messa a dimora di fiori, piante ornamentali e alberatura di qualsiasi tipo al di fuori delle aree oggetto di concessione.
3. In tutti i cimiteri verranno eseguite periodicamente dal Comune le operazioni di taglio ed eliminazione delle erbe infestanti ed in genere di cura del verde delle sole aree comuni.

#### **Articolo 73 (Materiali ornamentali)**

1. Il Responsabile del Servizio di custodia disporrà il ritiro o rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante, ecc., che si estendono fuori dalle aree concesse o coprono epigrafi di tombe adiacenti in modo da renderne impossibile la lettura.
2. Il Responsabile del Servizio della custodia disporrà il ritiro e lo smaltimento immediato di tutti gli oggetti non attinenti alle sepolture (sedie, bidoni, scope, bottiglie, ecc.).
3. Il Responsabile del Servizio è, altresì, autorizzato alla rimozione e allo smaltimento di ceri e portaceri che si trovino in cattivo stato di conservazione o che siano collocati in zone non consentite.

### **CAPO X TIPOLOGIE DI CONCESSIONI**

#### **Articolo 74 (Provvedimento concessorio per le tumulazioni e concessioni di area)**

1. La concessione con la quale il Comune concede ad una o più persone, fisiche o giuridiche, l'uso di un'area demaniale o di un manufatto ubicati all'interno del cimitero e finalizzata a riporvi le spoglie dei propri defunti è costituita dall'atto di concessione, adottato dal Servizio Tecnico, e dal contratto di concessione, sottoscritto dal Responsabile del medesimo Servizio e dall'avente titolo; l'atto di concessione e il contratto di concessione possono essere contenuti anche in un unico documento.
2. L'atto di concessione, in duplice copia, una per il Comune e l'altra per il concessionario, è adottato previa

richiesta dell'avevole titolo da presentare inderogabilmente prima della tumulazione, ed a condizione che sia stato effettuato il pagamento delle tariffe di concessione.

3. L'atto di concessione costituisce titolo per la concessione ed è adottato solo in presenza di salma, per la durata prevista per quel tipo di concessione e, in caso di concessione di tumulazione, individua il loculo/ossario destinato alla tumulazione.
4. La concessione può essere rilasciata esclusivamente per la sepoltura delle spoglie di persone non titolari di altro diritto di sepoltura all'interno del cimitero comunale.
5. Entro il termine di mesi 1 (uno) dall'adozione dell'atto di concessione, il concessionario è tenuto a pagare gli oneri di concessione e a sottoscrivere il contratto di concessione, pena la decadenza dai diritti e benefici conseguenti all'adozione dell'atto di concessione, e, quindi, pena la decadenza dalla concessione.
6. In caso di decadenza ai sensi del precedente comma 4, laddove possibile, il loculo/ossario deve essere reso immediatamente disponibile per altra concessione, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla notifica del provvedimento di decadenza al concessionario, tramite trasferimento per inumazione del feretro all'interno del cimitero, a cura e spese del medesimo concessionario oppure a cura del Comune ed a spese del concessionario decaduto. In caso di decadenza della concessione di un'area cimiteriale, questa e le opere eventualmente ivi realizzate rientrano nella disponibilità del Comune decorsi 30 (trenta) giorni dalla notifica al concessionario del provvedimento di decadenza. Laddove non sia possibile rendere il loculo, l'ossario o l'area immediatamente disponibile per altra concessione, viene applicata una penale pari a 10 euro il giorno per ogni giorno di occupazione illegittima decorrente dal 30-esimo giorno dalla notifica del provvedimento di decadenza.

#### **Articolo 75**

##### **(Provvedimento concessorio per le inumazioni)**

1. Per le inumazioni in campi comuni, la concessione è costituita dalla autorizzazione al seppellimento, che individua la salma da inumare, e dalla attestazione di sepoltura controfirmata dagli aventi titolo, che assumono la qualità di concessionari a tutti gli effetti di legge.
2. L'autorizzazione al seppellimento è rilasciata solo previo pagamento delle tariffe, salve le ipotesi per le quali il presente regolamento prevede l'inumazione gratuita.

#### **Articolo 76**

##### **(Concessione di aree a sistema d'inumazione distinte)**

1. Nei cimiteri possono essere concesse aree, distinte da quelle considerate all'art. 58 del D.P.R. n. 285/1990 e aventi le dimensioni stabilite nel predetto piano, al fine di provvedere a sistema di inumazione sia di feretri che di urne cinerarie.
2. Tali concessioni possono essere fatte ad enti senza scopo di lucro, aventi personalità giuridica e sede nel Comune di Villa Castelli, ai fini della sepoltura a sistema di inumazione delle persone appartenenti al predetto ente.
3. Le concessioni di cui al presente articolo hanno durata trentennale, previo pagamento delle tariffe vigenti al momento della richiesta di rinnovo.
4. Le inumazioni effettuate in tali campi sono soggette alle regole proprie delle sepolture a sistema di inumazione, salvo il caso in cui, nell'atto di concessione, non siano espressamente indicate particolari modalità di utilizzo, motivate, documentalmente, da consuetudini funerarie specifiche.

#### **Articolo 77**

##### **(Concessione di aree per edificazione cappella)**

1. Nel cimitero possono essere concesse, previo pagamento degli oneri concessori stabiliti dal Comune, aree al fine di provvedere, a cura del concessionario, alla costruzione di manufatti sepolcrali a sistema di tumulazione. I richiedenti la concessione di aree devono avere la residenza nel Comune.
2. Al fine di realizzare le suddette costruzioni, deve essere presentata idonea istanza all'Ufficio SUE entro 6 mesi dalla sottoscrizione dell'atto concessorio; i lavori inerenti la realizzazione del manufatto devono iniziare entro 6 mesi dal rilascio del titolo edilizio e devono essere ultimati e collaudati, entro il termine di 18 mesi decorrenti dalla data di inizio lavori, prorogabile di ulteriori 6 mesi laddove per comprovate esigenze non imputabili al concessionario non sia possibile rispettare il termine indicato. Il mancato rispetto dei termini sopra detti,

comporta l'automatica decadenza delle concessioni stesse.

3. Le concessioni fatte a mente del presente articolo hanno durata di 99 anni, salvo il rinnovo per un uguale periodo di tempo.

#### **Articolo 78** **(Concessione di uso di loculi)**

1. Nei cimiteri può essere concesso l'uso di un loculo per sepolture a sistema di tumulazione.
2. Le concessioni individuali hanno durata ventennale e sono rinnovabili per una sola volta per ulteriori dieci anni, previo pagamento delle tariffe vigenti al momento della richiesta di rinnovo.
3. Le concessioni di cui al presente articolo possono essere effettuate solo in occasione della tumulazione di feretro (a salma presente) e sono richieste dal coniuge e, in difetto, dai parenti più prossimi.
4. La concessione può essere effettuata a viventi solo in caso di ampia disponibilità di loculi o ossari, accertata ed autorizzata dalla Giunta comunale che definisce criteri e modalità di assegnazione.
5. Al momento del decesso del concessionario, subentrano nella concessione i parenti più stretti; il subentro è da intendersi esclusivamente come subentro negli obblighi ed oneri. Restano invariate, quindi, la durata e la destinazione del loculo, salve le eventuali diverse prescrizioni contenute nel presente regolamento.
6. In caso di ricondizionamento dei resti mortali, è consentito, a richiesta del concessionario o di coloro che sono subentrati nella concessione, il collocamento del feretro del coniuge o di un parente di primo o secondo grado in linea retta e collaterale, previo pagamento del canone di concessione e delle tariffe cimiteriali previste per l'operazione. In tal caso, si ha subentro nella concessione cimiteriale originaria, la cui durata, inizia a decorrere nuovamente dal nuovo contratto di (subentro di) concessione.

#### **Articolo 79** **(Concessione di uso di cellette)**

1. Nel cimitero può essere concesso l'uso di cellette ossario e nicchie cinerarie.
2. Le cellette ossario sono riservate alla tumulazione dei resti mortali e delle ceneri.
3. I resti provenienti da cappelle private o confraternali dovranno essere tumulati all'interno delle stesse cappelle, salvo autorizzazione espressa ad utilizzare cellette comunali in caso di eccedenza di disponibilità.
4. Le concessioni di cellette ossario per la tumulazione di resti mortali provenienti da inumazione hanno durata ventennale, eventualmente rinnovabile per una volta e per lo stesso periodo, previo pagamento delle tariffe vigenti al momento della richiesta di rinnovo.
5. Le concessioni di cellette ossario per la tumulazione di resti mortali provenienti da tumulazione hanno durata ventennale non rinnovabile, previo pagamento delle tariffe vigenti al momento della richiesta di rinnovo.
6. Le concessioni di nicchie cinerarie e cellette ossario destinate alla tumulazione delle ceneri hanno durata trentennale, eventualmente rinnovabile per una volta e per ulteriori 15 (quindici) anni, previo pagamento delle tariffe vigenti al momento della richiesta di rinnovo.
7. Negli ossari privati possono essere accolti sia cassette ossario che urne cinerarie appartenenti al coniuge o a un parente di primo o secondo grado in linea retta e collaterale, previo pagamento del canone di concessione e delle tariffe cimiteriali previste per l'operazione. In tal caso si ha subentro nella concessione cimiteriale originaria, la cui durata, inizia a decorrere nuovamente dal nuovo contratto di (subentro di) concessione.

#### **Articolo 80** **(Modifiche del rapporto concessorio)**

1. Le modifiche alle condizioni e modalità di esercizio delle concessioni, dovute per qualsiasi ragione (ad esempio: aumento capienza, ricondizionamento, mutamento durata, mutamento superficie, mutamento dell'ambito di destinazione della famiglia i cui componenti abbiano titolo ad essere sepolti) determinano rinuncia alla concessione modificata, nonché contestuale costituzione di nuova concessione, sussistendo i presupposti di legge.

#### **Articolo 81** **(Durata delle concessioni)**

1. Le concessioni per le sepolture private sono a tempo determinato, ai sensi dell'art. 92 del D.P.R. 10/9/1990, n. 285, e la loro durata è fissata da quanto previsto dal presente regolamento.
2. Alla scadenza del periodo di concessione di loculi e ossari (compresa l'eventuale proroga) il Comune rientrerà

in possesso del manufatto concesso.

### **Articolo 82** **(Modalità di concessione sepolture individuali)**

1. La sepoltura privata individuale può concedersi solo in presenza della salma per i loculi, dei resti o ceneri per gli ossari, delle ceneri per le nicchie.
2. Si potranno concedere i loculi in nuove edicole o strutture funerarie comunali di nuova costruzione sempre che sia stata completata l'assegnazione dei loculi disponibili nelle strutture di precedente costruzione, ivi compresi quelli resisi liberi a seguito di estumulazioni.
3. L'assegnazione dei loculi è attuata sulla base dei criteri individuati con delibera dalla Giunta comunale.
4. Qualora ci sia la disponibilità alla data del decesso di un coniuge, è consentita l'assegnazione al coniuge vivente di un loculo adiacente a quello concesso al consorte deceduto. L'assegnazione può essere effettuata a condizione che il coniuge vivente abbia compiuto i 70 anni di età alla data del decesso del coniuge.
5. La concessione in uso dei sepolcri non può essere trasferita a terzi ma solamente retrocessa al Comune, secondo quanto previsto dal presente regolamento. Qualsiasi atto di trasferimento tra privati è da considerarsi nullo.

### **Articolo 83** **(Modalità di concessione sepolture collettive)**

1. La concessione di aree e di manufatti ad uso di sepoltura per famiglie e collettività realizzati dal Comune o rientrati nella sua disponibilità è data in ogni tempo secondo la disponibilità, previa pubblicazione di un bando pubblico.
2. La concessione non può essere fatta a persona o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.
3. È concessionario la persona che risulta dall'atto pubblico di concessione.
4. Qualora i concessionari risultino più di uno, essi dovranno concordemente designare un rappresentante della concessione nelle relazioni amministrative con il Comune.
5. La Giunta comunale, con proprio provvedimento, stabilisce gli oneri di concessione, determinando anche la durata che non può essere superiore a 99 (novantanove) anni.

### **Articolo 84** **(Uso delle edicole e cappelle private)**

1. Il diritto d'uso delle edicole e cappelle private, da intendersi come diritto ad essere tumulati, è riservato, fino al completamento del sepolcro, alla persona del concessionario e a quelle della sua famiglia ovvero alle persone regolarmente iscritte all'Ente concessionario (corporazioni, confraternite, ecc..) e risultante da appositi elenchi periodicamente depositati presso l'ufficio comunale.
2. Per famiglia, salvo che il concessionario non abbia disposto in maniera più restrittiva, si intendono il coniuge, i parenti in linea retta fino al 6° grado, in linea collaterale fino al 3° grado e gli affini fino al 2° grado.
3. L'eventuale condizione di particolare benemerenzia nei confronti dei concessionari va comprovata con apposita dichiarazione ai sensi del d.p.r. n. 445/2000 del fondatore del sepolcro depositata presso i Servizi cimiteriali
4. Il diritto d'uso della sepoltura è diritto che non è commerciabile né trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto.
5. Qualora i concessionari risultino più di uno, essi dovranno concordemente designare uno tra di loro al quale intestare la concessione anche ai fini delle relazioni amministrative con il Comune, ferma restando la solidarietà delle obbligazioni discendenti dalla stessa. In caso contrario si ha decadenza della concessione, senza bisogno di ulteriori contestazioni e/o notificazioni e/o comunicazioni.
6. Con atto pubblico o scrittura privata autenticata, depositata agli atti del Comune, più concessionari di un'unica concessione cimiteriale possono regolare i propri rapporti interni, ferma restando l'unicità della concessione e la solidarietà degli obblighi nei confronti del Comune.

### **Articolo 85** **(Manutenzione)**

1. La manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari, per le parti da loro costruite od installate. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere o restauri che

il Comune ritenesse prescrivere in quanto valutata indispensabile od opportuna per motivi di decoro, sicurezza o igiene.

## **CAPO XI SUBENTRO, RINUNCIA, REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE**

### **Articolo 86 (Subentro)**

1. Per il subentro nella concessione di uso di loculi e di cellette si rinvia alle previsioni di cui agli articoli 56 e 57 del presente regolamento
2. In caso di concessione di edicole o cappelle gentilizie, al momento del decesso del concessionario-fondatore, subentrano nella concessione i parenti più stretti. Il subentro è da intendersi come subentro esclusivamente nei soli obblighi ed oneri concessori; il diritto di uso, cioè il diritto di essere tumulati, rimane quindi riservato alla famiglia del concessionario-fondatore.
3. I parenti più stretti che subentrano nella concessione devono comunicare la loro qualità di subentranti ed indicare il rappresentante degli stessi, ai sensi dell'art. 61, pena la decadenza dalla concessione
4. L'aggiornamento dell'intestazione della concessione è effettuato dal funzionario Responsabile dei Servizi cimiteriali del Comune. Per l'aggiornamento dell'intestazione è dovuto il corrispettivo fissato nel tariffario comunale.

### **Articolo 87 (Rinuncia)**

1. Quando la sepoltura è occupata, la rinuncia a concessione di sepoltura individuale a tempo determinato è richiesta dal concessionario o da coloro che sono subentrati nella concessione per mezzo di dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 ed è autorizzata dal Comune, sussistendone i presupposti di legge. Essa determina la retrocessione dell'oggetto della concessione al Comune e l'obbligo di rendere immediatamente disponibile il loculo per altra concessione.
2. Quando la sepoltura non è occupata, la rinuncia a concessione di sepoltura individuale a tempo determinato è richiesta dal concessionario o da coloro che sono subentrati nella concessione per mezzo di dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 ed è autorizzata dal Comune, sussistendone i presupposti di legge. Essa determina la retrocessione dell'oggetto della concessione al Comune nonché il rimborso di una somma pari al 30% della tariffa pagata, senza attualizzazione e rivalutazione della medesima somma.
3. La rinuncia al diritto di essere seppelliti è richiesta da colui che intende rinunciare per mezzo di dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 ed è autorizzata dal Comune, sussistendone i presupposti di legge. La rinuncia comporta accrescimento e non cessione del diritto di sepoltura nei confronti dei concessionari residuali. Tali richieste sono recepite e registrate dai Servizi cimiteriali, anche utilizzando strumenti informatici.

### **Articolo 88 (Revoca)**

1. La revoca delle concessioni avviene secondo quanto disposto dall'art. 92, comma 2, del D.P.R. 10/09/1990, n. 285, applicabile anche alle concessioni perpetue.
2. È facoltà dell'Amministrazione comunale rientrare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso, quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero. In questi casi viene concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione di una equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dall'Amministrazione, rimanendo a carico del Comune le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.
3. Dei provvedimenti presi, per l'esecuzione di quanto sopra, l'Amministrazione dovrà dar notizia al concessionario ove noto, o in difetto, mediante pubblicazione all'Albo comunale per la durata di 60 (sessanta) giorni indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

### **Articolo 89**



## **(Decadenza)**

1. La decadenza della concessione è dichiarata nei casi espressamente previsti nel presente regolamento, nonché nei seguenti casi:
  - a) quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da salma, ceneri o resti per i quali era stata richiesta, entro 60 (sessanta) giorni dalla richiesta;
  - b) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
  - c) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura;
  - d) quando non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati;
  - e) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura previsti dall'art. 63;
  - f) quando vi sia grave inadempienza agli obblighi previsti nell'atto di concessione o sia posto in essere un utilizzo difforme da quello che ha costituito la finalità originaria della concessione;
  - g) quando non sono leggibili le iscrizioni (obbligatorie: il cognome, il nome, la data di nascita e di morte);
  - h) quando il degrado della tomba può provocare danni.
2. La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai precedenti punti e), f), g) e h) è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.
3. In casi di irreperibilità, la diffida viene pubblicata all'Albo comunale e a quello del cimitero per la durata di 60 (sessanta) giorni consecutivi.
4. La dichiarazione di decadenza compete al Comune.

## **Articolo 90 (Provvedimenti conseguenti alla decadenza)**

1. Una volta pronunciata la decadenza della concessione, il Comune disporrà, se del caso, la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune.
2. Successivamente il Comune disporrà per la demolizione delle opere o il loro restauro a seconda dello stato delle stesse, restando i materiali o le opere nella sua piena disponibilità, a cura e spese del concessionario decaduto oppure a cura del Comune ed a spese del concessionario decaduto.

## **Articolo 91 (Estinzione)**

1. Le concessioni si estinguono per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione oppure per estinzione della famiglia oppure per soppressione del cimitero, salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto nell'art. 98 del D.P.R. 10/9/1990, n. 285.
2. La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari.
3. Nel caso di famiglia estinta, decorsi 10 (dieci) anni dall'ultima sepoltura se ad inumazione o 30 (trenta) anni se a tumulazione, il Comune provvede alla dichiarazione di estinzione della concessione, adottando tutti i conseguenti provvedimenti.
4. Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per sepolture per famiglie e collettività gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso di elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili presentandone richiesta almeno 60 (sessanta) giorni prima.
5. Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati, rispettivamente nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune con oneri a carico dei soggetti obbligati.

## **CAPO XII IMPRESE E LAVORI PRIVATI**

### **Articolo 92 (Accesso al cimitero)**

1. Per l'esecuzione di opere, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie e installazione di lapidi, che non

- siano riservate al Comune, gli interessati debbono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta.
2. Per l'esecuzione dei lavori di cui sopra gli imprenditori dovranno munirsi di apposita autorizzazione annuale del Comune da rilasciarsi dietro domanda corredata dal certificato di iscrizione alla competente categoria professionale.
  3. L'autorizzazione annuale da rilasciarsi a privati imprenditori è subordinata alla stipula di una polizza assicurativa obbligatoria, a garanzia degli eventuali danni a cose o a persone, che potrebbero verificarsi durante i lavori, i cui massimali vengono fissati annualmente dal Comune.
  4. Per le semplici riparazioni, pulitura di monumento, lapidi, croci, ecc. e per i lavori di ordinaria manutenzione in genere, basterà ottenere il permesso del Responsabile del Servizio tecnico.
  5. Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo ed è soggetto alle prescrizioni di cui all'art. 68 in quanto compatibili.

### **Articolo 93**

#### **(Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private)**

1. I singoli progetti di costruzione di sepolture private devono essere approvati dal competente Servizio Tecnico e devono osservare le disposizioni di cui ai capi 14 e 15 del D.P.R. 10/9/1990, n. 285, e quelle specifiche contenute nel presente regolamento e nei regolamenti urbanistici ed edilizi emanati dal Comune.
2. Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro.
3. Le sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.
4. La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.
5. In ogni caso, qualsiasi variante essenziale al progetto, anche in corso d'opera, deve essere approvata a norma del primo comma.
6. Le autorizzazioni ed i permessi di cui sopra possono contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione.

### **Articolo 94**

#### **(Responsabilità)**

1. I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al Comune o a terzi, salvo diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore a cui sono stati affidati i lavori.

### **Articolo 95**

#### **(Recinzione aree - Materiali di scavo)**

1. Nella costruzione e nella ristrutturazione di tombe di famiglia, l'impresa deve recingere, a regola d'arte, lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio.
2. È vietato occupare spazi attigui senza l'autorizzazione del Responsabile del Servizio competente.
3. I materiali di scavo e di rifiuto devono essere giornalmente rimossi e trasportati alle discariche di rifiuti inerti autorizzate, presentando copia del modello di scarico (formulario) al Responsabile del Servizio.
4. L'impresa deve ripristinare i luoghi e le opere eventualmente danneggiate.

### **Articolo 96**

#### **(Introduzione e deposito di materiali)**

1. È permessa, previa autorizzazione del Responsabile del Servizio Tecnico, la circolazione dei veicoli gommati di piccola portata (tipo dumper o bob-cat o similari) delle imprese per l'esecuzione dei lavori. La sosta è consentita per il tempo strettamente necessario.
2. È vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali.
3. Per esigenze di servizio può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.
4. Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e liberato da cumuli di sabbia, terra, calce, ecc.

**Articolo 97**  
**(Orario di lavoro)**

1. L'orario di lavoro per le imprese coincide con gli orari di apertura e chiusura del Cimitero.
2. È vietato lavorare nei giorni festivi, salvo speciale autorizzazione da parte del Responsabile del Servizio Tecnico.

**Articolo 98**  
**(Sospensione dei lavori in occasione della Commemorazione dei Defunti)**

1. Nella settimana antecedente la Commemorazione dei Defunti e la Via Crucis non è autorizzato l'inizio dei lavori presso i cimiteri da parte di operatori privati; quelli in corso devono essere sospesi con obbligo di recintare l'area di intervento.

**Articolo 99**  
**(Vigilanza)**

1. Il competente Servizio Tecnico vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati, impartendo opportune disposizioni, eseguendo rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione da parte del Responsabile dei provvedimenti previsti dalla legge.
2. Il Servizio Tecnico accerta, a lavori ultimati, la regolare esecuzione delle opere di costruzione di sepolture familiari.

**CAPO XIII**  
**IMPRESE ONORANZE FUNEBRI**

**Articolo 100**  
**(Attività funebre)**

1. A norma dell'art. 15 della legge regionale n. 34/2008, per attività funebre si intende un servizio che comprende e assicura in forma congiunta le seguenti prestazioni:
  - a) disbrigo, su mandato dei familiari, delle pratiche amministrative inerenti il decesso;
  - b) fornitura di casse mortuarie e di altri articoli funebri in occasione di un funerale;
  - c) trasporto di salma, di cadavere, di ceneri e di ossa umane.
2. L'attività funebre è espletata da imprese pubbliche o private in possesso di apposita autorizzazione rilasciata dal comune in cui ha sede legale l'impresa, previo accertamento del possesso dei requisiti richiesti dalla legge regionale n. 34/2008 e dal regolamento regionale n. 8/2015.

**Articolo 101**  
**(Divieti)**

1. Alle imprese esercenti attività funebre è fatto divieto di: sostare negli uffici e nei locali del Comune oltre il tempo necessario per esplicare incarichi già ricevuti, allo scopo di offrire prestazioni;
  - a) sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari o per altro motivo privato.
2. È vietato l'esercizio di intermediazione nell'attività funebre. L'attività funebre di tipo commerciale non può essere svolta né all'interno né nelle vicinanze delle strutture sanitarie pubbliche o private, dei locali di osservazione delle salme e delle aree cimiteriali.
3. Il Comune vigila sulla correttezza dell'esercizio dell'attività funebre mediante il servizio di Polizia locale.
4. All'impresa funebre è vietata qualsiasi altra attività che possa configurare un conflitto di interesse, quale la contestuale gestione dell'impresa funebre e del trasporto infermi e feriti.

**Articolo 102**  
**(Prestazioni)**

1. I soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività funebre, previa disponibilità e corresponsione dei corrispettivi a prezzo di mercato, secondo il criterio di rigida turnazione disposto dal Comune, effettuano le seguenti prestazioni:
  - a) servizio di trasporto di salma o di cadavere nei casi di indigenza del defunto, stato di bisogno della famiglia o disinteresse da parte dei familiari;
  - b) servizio di recupero e trasferimento all'obitorio comunale dei deceduti sulla pubblica via o in luogo pubblico, nonché per accidente anche in luogo privato.
2. I corrispettivi di detti servizi sono stabiliti dalla Giunta comunale e regolati da convenzioni con le imprese funebri locali disponibili. In mancanza di totale disponibilità, detti servizi sono resi obbligatori, a rotazione, per le diverse aziende operanti nel Comune, previa corresponsione di corrispettivi remunerativi per i servizi.

**CAPO XIV  
CIMITERI PER ANIMALI D'AFFEZIONE**

**Articolo 103  
(Disciplina dei cimiteri per animali d'affezione)**

1. Per la disciplina dei cimiteri per animali di affezione si rinvia alla legge regionale n. 8/2015.

**CAPO XV  
SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA**

**Articolo 104  
(Diritto di privativa)**

1. Il Comune gestisce con diritto di privativa, in economia, il servizio della illuminazione elettrica votiva nelle strutture comunali e private, sui loculi, sulle cellette-ossari e nicchie cinerarie esistenti nel cimitero comunale.
2. Il Comune, può stabilire, per comprovate esigenze, che il predetto servizio sia esternalizzato in conformità alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia di contratti pubblici.
3. E' data facoltà ai singoli concessionari di dotarsi di propria illuminazione votiva mediante installazione di micro pannello fotovoltaico o lumino votivo a batteria. L'installazione dovrà garantire il decoro del manufatto funebre e l'impianto non dovrà produrre impatti visivi negativi.

**Articolo 105  
(Facoltà del servizio)**

1. L'utilizzazione del servizio di lampade votive di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 95 è facoltativa ed è fornito soltanto se richiesto ed ottenuto dall'utente secondo le modalità di seguito disciplinate.
2. Qualora la richiesta di utenza sia fatta per settori o aree non ancora serviti dalla rete di distribuzione, il Comune può riservarsi di accoglierla allorché si raggiunga un congruo numero di richieste di utenze tali da giustificare l'onere finanziario da sopportare.

**Articolo 106  
(Oggetto del servizio)**

1. Il servizio di lampade votive fornito da questo Comune consiste nell'assicurare:
  - a) la realizzazione dell'impianto elettrico per il trasporto e la distribuzione dell'energia elettrica dal contatore generale installato per siffatto servizio sino all'ingresso dell'impianto elettrico di ciascun utente;
  - b) allacciamento del cavo di distribuzione al cavo dell'utente;
  - c) fornitura continuativa dell'energia elettrica per 24 ore al giorno;
  - d) fornitura delle lampade e sostituzione delle stesse se esaurite o fulminate;
  - e) manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto di conduzione e di distribuzione dell'energia elettrica.
2. Il Comune si riserva il diritto di sospendere temporaneamente la fornitura di energia elettrica, senza necessità di alcun preavviso, per casi di forza maggiore, guasti o in dipendenza di lavori da eseguire.
3. L'utente non ha diritto ad alcun risarcimento o ristoro qualora le lampade votive rimangano spente nei casi di

cui al precedente comma o si fulminano.

### **Articolo 107 (Obblighi dell'utente)**

1. Tutte le opere elettriche da realizzarsi, conformemente alle norme di legge sulla sicurezza, sui sepolcri o nelle cappelle private devono essere eseguite a cura e spese dell'utente.
2. L'utente privato ha l'onere, al fine di usufruire di tale servizio, di predisporre alla base esterna del sepolcro o della cappella apposita cassetta ove allacciare l'impianto privato alla rete di distribuzione comunale.
3. In ciascuna cappella deve essere installato, a cura e spese dell'utente, apposito congegno che interrompa l'erogazione interna di energia elettrica nel caso di corto circuito o altro inconveniente o per eseguire lavori allo stesso impianto elettrico interno.

### **Articolo 108 (Domanda e contratto di utenza)**

1. Al fine di usufruire del servizio di lampade votive, l'interessato deve presentare apposita domanda al Comune o al concessionario del servizio eventualmente esternalizzato, da redigersi su apposito modello distribuito dal settore competente del Comune, da cui si evincano le generalità ed il codice fiscale dell'istante, nonché le strutture e i punti luce da servire.
2. L'accoglimento della domanda é subordinata alla possibilità tecnica di esecuzione dell'allacciamento e dall'esecuzione secondo le norme di sicurezza vigenti dell'impianto elettrico privato da servire.
3. In caso di accoglimento della domanda il settore competente del Comune o il concessionario del servizio, si adopera perché l'impianto sia attivato entro 30 giorni dalla presentazione della domanda.
4. Il servizio si rinnova tacitamente di anno in anno qualora l'utente non lo disdica; la disdetta deve essere presentata al Comune o al concessionario entro il 30 novembre di ogni anno, pena la mancata disdetta per l'anno successivo e l'obbligo del pagamento della tariffa stabilita.
5. Tutte le utenze in atto non in regola con i pagamenti della tariffa, devono regolarizzare la loro posizione ai sensi del presente regolamento entro 30 giorni dalla data di ricevimento dell'apposito invito.
6. L'avvenuto pagamento può essere documentato dall'utente o attraverso la contabilità comunale.

### **Articolo 109 (Tariffa)**

1. Per ogni lampada votiva l'utente corrisponde la tariffa forfetaria annua determinata, dal competente organo comunale, in modo da tendere al pareggio tra le relative entrate e le spese di installazione e di gestione dell'impianto.
2. L'utente corrisponde la tariffa annua anticipatamente entro il termine e secondo le modalità all'uopo indicate dal Comune.
3. Per il ritardato versamento della tariffa l'utente è tenuto a corrispondere gli interessi passivi nella misura legale.
4. Per il mancato versamento della tariffa entro il prescritto termine o in caso di reiterato ritardo nel versamento, è disposta l'immediata interruzione del servizio e, previa diffida notificata a provvedere entro e non oltre 30 giorni dalla data di ricevimento, la riscossione coattiva per mezzo del ruolo di quanto dovuto a titolo di tariffa, di interesse passivi e per la notifica della predetta diffida.
5. Nelle ipotesi di cui al precedente comma, qualora l'utente non provvede a seguito della diffida al versamento di quanto dovuto, il contratto si intende risolto di diritto, senza necessità di alcuna preventiva comunicazione all'interessato.

### **Articolo 110 (Divieto di manomissione dell'impianto)**

1. E' fatto assoluto divieto agli utenti, pena l'applicazione di una sanzione pecuniaria amministrativa non inferiore a euro venticinque (25,00) e non superiore a euro cinquecento (500,00) e nei casi gravi o reiterati la risoluzione del contratto, di:
  - a) utilizzare lampade con vattaggio e/o voltaggio superiore a quelle installate;
  - b) modificare o manomettere l'impianto elettrico comunale;

- c) aggiungere punti luce abusivi;
- d) cedere ad altri, sia a titolo oneroso sia gratuito, l'utilizzo dell'energia elettrica;
- e) utilizzare l'energia elettrica votiva per usi diversi.

## **CAPO XVI NORME VARIE E FINALI**

### **Articolo 111 (Rinvio alle fonti di diritto Statali e Regionali)**

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rinvia alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari statali e regionali attinenti le materie di cui trattasi.
2. Le disposizioni del presente regolamento devono essere disapplicate, senza la necessità di adottare alcun provvedimento, qualora le stesse risultino contrastanti con le vigenti fonti di diritto statali e regionali e con le loro successive modificazioni e integrazioni.

### **Articolo 112 (Pubblicità e trasparenza del Regolamento)**

1. Il presente regolamento e le sue successive modificazioni sono conservati nella raccolta generale dei regolamenti comunali e pubblicati in via permanente sul sito web istituzionale di questo Comune nella sezione "Amministrazione trasparente".
2. Copia del presente regolamento è trasmessa ai Responsabili degli Uffici comunali aventi competenza in materia e al Dirigente del Servizio di Igiene dell'ASL. Una copia è tenuta presso l'ufficio del custode del cimitero.
3. Ogni cittadino ha diritto di prendere visione del presente regolamento e di chiederne copia, pagando soltanto i costi di riproduzione integrale o parziale, in ossequio alle norme che disciplinano il diritto di accesso agli atti comunali.

### **Articolo 113 (Entrata in vigore)**

1. Il presente regolamento entra in vigore al termine della pubblicazione come per legge.